

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

429^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1982

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del vice presidente MORLINO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	
Variazioni	Pag. 22619
CONGEDI	22581
CORTE COSTITUZIONALE	
Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità	22583
Trasmissione di sentenze	22583
CORTE DEI CONTI	
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	22583
DISEGNI DI LEGGE	
Assegnazione	22581
Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1847 e 1764-B:	
PRESIDENTE	22605
DE VITO (DC)	22604
Nuova assegnazione	Pag. 22582
Presentazione di relazioni	22582
Discussione:	
« Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982 » (1847) (Relazione orale)	
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982 »:	
CALICE (PCI)	22607
* DE VITO (DC), relatore	22605, 22610, 22613
RASTRELLI (MSI-DN)	22615
ROMEI (DC)	22614
SESTITO (PCI)	22617
ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per la protezione civile	22610

429ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 MAGGIO 1982

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Nuove norme sulle concessioni di depositi di oli minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi » (1206)
(Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

BONAZZI (PCI) . . . Pag. 22592, 22595, 22604

D'AMELIO (DC) 22603

GRANZOTTO (PCI) 22585 e *passim*

NEPI (DC), relatore 22590 e *passim*

* TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze 22590 e *passim*

GOVERNO

Trasmissione di documenti 22582

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 22621, 22622

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni:

PRESIDENTE Pag. 22621

SPADACCIA (Misto-PR) 22621

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 22584

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1982 22629**SULLA MORTE DELL'APPUNTATO DI POLIZIA GIUSEPPE RAPESTA**

PRESIDENTE 22584

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze 22584

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Damagio per giorni 3.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

de' COCCI ed altri. — « Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici » (191-B) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Autorizzazione di spesa per i servizi telefonici resi alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma dell'anno 1976 » (1856) (Approvato dalla 10ª Commissione per-

manente della Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione.

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MARCHETTI. — Provvedimenti in favore dell'Istituto nazionale per i ciechi di guerra » (1870), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 18 maggio 1979 » (1871) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 6ª e della 8ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Madrid il 1º dicembre 1980 » (1873) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 2ª, della 6ª e della 8ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979 » (1874) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 6ª e della 8ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con Protocollo e allegati, firmati a Bruxelles il 3 novembre 1980 » (1875) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 4ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con Protocollo di modifica e Scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980 » (1876) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 6ª e della 8ª Commissione;

« Accettazione ed esecuzione dell'emendamento al paragrafo 3 dell'articolo XI della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, adottato a Bonn il 22 giugno 1979 » (1877) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con Scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980 » (1878) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 4ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980 » (1879) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 6ª e della 8ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante emendamento all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria

del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, firmato a Roma il 27 agosto 1980 » (1880) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 6ª e della 8ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MANCINO ed altri. — « Istituzione dell'Ente autonomo " La Triennale di Napoli " » (1845), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge già assegnato a detta Commissione in sede referente:

« Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato » (1555).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), in data 7 maggio 1982, il senatore Grazioli ha presentato la relazione sul disegno di legge: ANTONIAZZI ed altri. — « Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1770).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, a norma dell'articolo 32, secondo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1981, n. 416 « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria », i seguenti nominativi da

includere come esperti in materia di editoria nel Comitato previsto dall'articolo 32 della stessa legge: dottor Giovanni Letta, dottor Giuseppe Ciranna, professor Francesco Di Domenico.

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento il suddetto documento è stato deferito alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1º giugno 1982.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del professor Giovanni Antonucci, del professor Carmine Benincasa, del professor Cesare De Micheli, del professor Gabriele De Rosa, del signor Giovanni Di Capua, del professor Enrico Garaci, del professor Riccardo Lanzoni, del dottor Gianni Merlini, del professor Luciano Pellicani, del dottor Ernesto Redaelli, del professor Angelo Sabatini, del professor Aldo Schiavone, del professor Gianni Statera, del professor Paolo Ungari, del professor Giuseppe Vacca a membri della Commissione per la concessione di contributi a pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

P R E S I D E N T E. Nel corso del mese di aprile sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E. Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Abruzzo, per gli esercizi dal 1976 al 1979 (*Doc. XV, n. 93*).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

P R E S I D E N T E. A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere del 10 maggio 1982, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 7 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti la nomina a magistrato di cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anzichè la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina;

dell'articolo 10 della legge predetta, relativamente alle parole « secondo l'ordine di collocamento in ruolo » e nella parte in cui non prevede che la nomina a magistrato di cassazione, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 7, sia contestuale al conferimento delle relative funzioni;

e, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'articolo 16 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui si riferisce ai magistrati di cassazione che raggiungano una anzianità di otto anni dalla dichiarazione di idoneità, di cui all'articolo 7;

dell'articolo 17 della legge predetta, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di cui al precedente articolo comporti, in difetto di vacanze, la nomina alle funzioni direttive superiori, indipendentemente dal conferimento di un corrispondente ufficio, anzichè la sola attribuzione del trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione nominati a tali funzioni e l'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina;

dell'articolo 19, secondo comma, della legge predetta, relativamente alle parole « assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine di collocamento in ruolo », e nella parte in cui non prevede che la nomina alle funzioni direttive superiori, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 16, sia contestuale al conferimento del relativo ufficio. Sentenza n. 86 del 7 maggio 1982 (*Doc. VII, n. 87*);

dell'articolo 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a « magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorchè non esercitino le relative funzioni ». Sentenza n. 87 del 7 maggio 1982 (*Doc. VII, n. 88*).

I predetti documenti saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Sulla morte dell'appuntato di polizia Giuseppe Rapesta

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). L'appuntato della polizia di Stato Giuseppe Rapesta, gravemente ferito la sera del 6 maggio da un commando terrorista, è morto stamane nell'ospedale San Giovanni dove era ricoverato.

Ha così avuto purtroppo il voluto effetto funesto la rabbiosa e bestiale reazione del terrorismo nero — nella quale la feroce brutalità appare perfettamente proporzionata alla più ignobile viltà — a seguito della brillante operazione recentemente portata a termine nella capitale dalle forze dell'ordine.

Ricevuta la notizia, il presidente Fanfani ha questa mattina inviato alla famiglia dell'appuntato Rapesta il seguente telegramma:

« Apprendiamo con tristezza che la forte fibra dell'appuntato Giuseppe Rapesta non ha resistito ai colpi proditoriamente infertigli da una cieca delinquenza unanimemente condannata. Ci inchiniamo ancora una volta davanti al sacrificio di un esemplare servitore dello Stato esprimendo la commossa solidarietà del Senato della Repubblica ».

Certo di interpretare l'unanime sentimento dell'Assemblea, rinnovo ai familiari del valoroso appuntato caduto e al Corpo della polizia di Stato profonde espressioni di cordoglio e di solidarietà.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo, mi associo alle parole espresse poc'anzi dal Presidente e invio i più calorosi ed affettuosi sentimenti di solidarietà alla famiglia, con l'auspicio che questo sacrificio valga a preservare la nostra libertà e quella delle istituzioni democratiche del nostro paese.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Dispongo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere subito alla discussione del disegno di legge n. 1206, iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno medesimo.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Nuove norme sulle concessioni di depositi di oli minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi » (1206) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulle concessioni di deposti-

ti di oli minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi », già approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Stanzani Ghedini.

Stante la sua assenza, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Granzotto. Ne ha facoltà.

G R A N Z O T T O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è nostra convinzione che il provvedimento, pur in presenza di importanti modifiche apportate in sede di Commissione, debba essere profondamente innovato se con esso si vuol realmente conseguire un soddisfacente risultato nella lotta all'evasione fiscale nel settore dei prodotti petroliferi. Innovazione che richiede un provvedimento di ben altra portata che questo, che nella versione originaria appariva diretto a regolamentare il contrabbando piuttosto che a reciderlo, a contenerlo verso il basso nell'organizzazione degli operatori del settore e a liberalizzarlo verso l'alto, destinato perfino ad interferire nelle sanzioni amministrative sui petrolieri sottoposti a procedimento penale in oltre 20 città, in conseguenza delle indagini che hanno portato alla scoperta di quella rete di contrabbando di cui non si conoscono ancora le reali dimensioni, tant'è vasta, e che si fondava sulle vergognose complicità di una parte degli apparati dello Stato.

La materia scotta sempre di più; le implicazioni del disegno di legge sono di natura giuridica, amministrativa, economica, finanziaria e politica. Occorre grande attenzione, estrema cautela, chiarezza di propositi e di linee di tendenza, un segnale anche allo stesso paese, perchè il tema dell'evasione fiscale nel campo del petrolio ci riconduce alle rivelazioni sulle complicità ai vari livelli, alle inefficienze dello Stato, mette a nudo le maglie larghe della legge e i varchi delle procedure. La predisposizione di strumenti e provvedimenti rivolti contro tali fenomeni degenerativi avrebbe ben comportato una

complessiva indagine, se non inchiesta, rivolta a ricostruire i dati dell'attività del settore, la mappa dei depositi, le procedure dei controlli, il funzionamento degli apparati ad esso delegati (dogane, UTIF e Guardia di finanza), le misure adottate sul piano amministrativo in tutti questi anni, il sistema della formazione delle decisioni negli apparati dello Stato.

Una nostra recente interpellanza ha appunto lo scopo di conoscere le risultanze e le implicazioni dei lavori svolti dalla Commissione di inchiesta ministeriale nominata dal Ministro delle finanze e valutare l'opportunità di un'estensione e di un approfondimento di tale inchiesta. L'impegno, dunque, non può non essere complessivo e riguardare la necessità di una legislazione adeguata ai mutamenti che sono avvenuti nel settore, della rigosità nelle sanzioni, dell'efficienza dei controlli e degli strumenti, della riforma del sistema stesso dell'imposta di fabbricazione.

La legislazione originaria è superata dalla complessità e dalle distorsioni di un settore che ha rappresentato la lunga fase di uno sviluppo unilaterale nelle fonti energetiche strettamente collegate al contrabbando del petrolio greggio e del prodotto raffinato, con l'evasione delle imposte di confine e delle imposte di fabbricazione. Il sistema sanzionatorio vigente è stato paralizzato da un'applicazione che si è rimessa all'incontrollata discrezionalità degli apparati repressivi dello Stato, inquinati nel loro interno, premuti dalle connivenze politiche, coinvolti dal più grande disordine dell'amministrazione finanziaria. Gli strumenti di controllo hanno manifestato palesemente la loro insufficienza e inefficienza. Nell'impossibilità di funzionare per mancanza di personale e di attrezzature meccaniche ed elettroniche, nel consenso della legislazione, dogane e UTIF hanno addirittura affidato agli stessi evasori la compilazione dei documenti di controllo, gli *H ter 16* che attesterebbero il pagamento dell'imposta e che sono noti a chi ha seguito le vicende giudiziarie di questi mesi.

Una Guardia di finanza finora sottoutilizzata rispetto alla forza disponibile perchè dispersa in innumerevoli attività, spesso in vetuste funzioni militari, professionalmente

insufficiente che ci si ostina, con motivazioni che sottendono più o meno confessabili fini politici e sono palesemente infondate sul piano operativo ed organizzativo, a costringere entro una struttura rigida, inadeguata ed inutile alla funzione, di corpo militare; un sistema di imposte di fabbricazione che, come rileva lo stesso relatore Nepi, è farraginoso nelle sue moltiplicazioni di agevolazioni, esenzioni, dilatazioni di pagamento, documentazioni, che impediscono alla catena di controlli di reggere di fronte alla realtà, e che man mano fornisce agli evasori varchi attraverso cui passare con modificazioni legislative che solo formalmente apprestano rigidità, travolte alla fine dalla insufficienza dell'apparato amministrativo.

L'assetto normativo di controllo repressivo così debole è involucro continuamente e abbondantemente sforacchiato (l'evasione è di migliaia di miliardi) da un sistema industriale e commerciale prepotente, cresciuto a dismisura e improduttivamente. Qui c'è una causa di fondo nella divaricazione fra l'enormità da controllare e l'esiguità del controllo, fino al ricatto permanente e generale dei controllati verso i controllori, ricatto che oggi investe prezzi e approvvigionamenti e si manifesta con l'abbandono di un mercato che non si vuole lucroso con la complicità di una politica inavveduta.

Il nostro è un paese che già nel 1970 e in soli dieci anni aveva raggiunto l'odierno *plafond* della capacità di raffinazione — 180 milioni di tonnellate — a fronte delle 120 della Germania, 110 della Francia, 68 dell'Olanda, 35 del Belgio; che ancora nel 1970 presentava un tasso di utilizzazione degli impianti di appena il 63 per cento a fronte dell'80 per cento della Germania e del 93 per cento dell'Olanda e che oggi, dopo la chiusura della SIR e delle tre raffinerie Monti, utilizza gli impianti a meno del 50 per cento; che ha consentito alla TEXACO di costruire una raffineria in Piemonte per distribuire il prodotto nelle Marche e alla Gulf di costruire una raffineria in Lombardia per vendere i prodotti al Centro-Sud: una politica settoriale in sintonia con gli obiettivi delle multinazionali, sovrapposti a quelli del paese che provocano subalternità e quegli spre-

chi che oggi costituiscono comodi alibi alle stesse per l'abbandono *tout court* del campo.

Lo spreco delle localizzazioni, del sotto-utilizzo, gli impianti obsoleti (da chiudere per farne depositi di scorte), la minore redditività del barile di resa, data l'alta percentuale di olio combustibile necessario al mercato italiano per la miopia della politica energetica che ancora permane di fatto: il ricatto dei grandi petrolieri non potrà certo continuare a condizionare la politica economica, finanziaria, fiscale dello Stato, fino a limitarne la volontà sul piano delle iniziative legislative, riducendola a spezzoni di interventi, come quello al nostro esame, piegati in parte a copertura di ulteriori comportamenti che mantengono i varchi dell'evasione.

In sede di Commissione si sono apportate delle modificazioni. Queste modificazioni possono essere il segnale di una inversione di tendenza? Sì, se vi è una volontà politica corretta, capace di esprimere un'iniziativa complessiva affrontando il problema nella sua interezza, senza ulteriori dilazioni. D'altro canto questo è il solo provvedimento, oltre alla commissione di inchiesta ministeriale, che ha prodotto la scoperta di una così corposa rete contrabbandiera che ha coinvolto decine di petrolieri, dirigenti UTIF, guardie e generali della guardia di finanza, direttori generali coccolati fino all'ultimo minuto dal potere politico fino a chissà quanti minori e maggiori esponenti di questo stesso potere politico, cioè di quel sistema che al seguito delle scelte di politica economica (le scelte del tutto petrolio degli anni '60) ha costruito la rete maligna delle tolleranze, connivenze, complicità, che a loro volta hanno costruito attorno al contrabbando una protettiva barriera di leggi e circolari, di funzionari ingiusti al posto ingiusto attraverso promozioni e trasferimenti, di coperture ancora in atto (si leggano gli atti della commissione ministeriale di inchiesta, oltre alle sentenze di rinvio a giudizio dei giudici di Treviso e di Torino), di ostinazioni a difendere interessi corporativi soggiacendo ai ricatti.

Non ci sono dunque responsabilità precise, nominative da colpire? Non vi sono com-

portamenti amministrativi da sradicare? Non vi sono forse norme da cambiare fino in fondo? Non sono bastati anni di denunce della stessa Assopetroli per contenere l'installazione di nuovi impianti. Il blocco si è poi scaricato sull'ultimo anello della catena, i piccoli distributori di benzina lungo le strade. Ma le nove raffinerie di cui il piano energetico edizione 1977 prevedeva la chiusura sono rimaste ancora aperte.

Un Ministro delle finanze è stato anni fa messo da parte, ma la sua circolare del 1972, che consentiva ai petrolieri-contrabbandieri di continuare ad esserlo nonostante il procedimento giudiziario in corso nei loro confronti, non solo è rimasta ma si propone ora come norma legislativa proprio con questo provvedimento nel suo articolo 2. E può ignorarsi che un'altra norma dell'odierno provvedimento è la trasposizione della circolare del 3 agosto 1976 della direzione generale delle dogane (allora direttore dottor Dal Gizzo), con la quale si autorizzava in via definitiva e generalizzata il trasferimento di prodotti tra depositi SIF che è appunto il percorso del contrabbando?

La riflessione del Governo sui fatti è dunque ancora ben lontana dall'essere adeguata e coerente alla logica degli interessi fiscali dello Stato. Oppure deve continuare a prevalere la filosofia chiaramente espressa dall'onorevole Piccoli dopo lo scoppio dello scandalo — la magistratura proceda! — con conseguente abdicazione alla funzione del Governo? Vano è dunque sperare in una rigorosa azione antifrode se non vi è un cambiamento complessivo, se non si cammina sulla via di profonde riforme, se non si opera una revisione nei comportamenti. Questo provvedimento lo si vuole, si dice, per combattere il contrabbando e la frode. Ma ci riesce, onorevoli colleghi? È adeguato? O non cammina addirittura in direzione opposta?

In quali modi si svolge la attività contrabbandiera? Giova, io credo, ricordarlo brevemente. La esperienza e le indagini giudiziarie insegnano che il contrabbando si realizza prevalentemente spostando in regime SIF i prodotti che non hanno ancora pagato l'imposta. Vi è nell'estrazione consentita dalla legislazione il compiersi della fro-

de sottraendosi il prodotto non per i fini previsti dalla legge (esportazione e via dicendo), ma per avviarlo ai depositi liberi, falsificando i documenti per attestare un pagamento di imposta non avvenuto ovvero frodando sulle quantità o sulle false destinazioni. Al deposito SIF destinatario non arriva il prodotto ma solo la sua bolletta. L'abile gioco delle compensazioni, delle rese e dei cali, anch'essi ammessi dalla legge, consente di scaricare legalmente il prodotto fittizio che non è arrivato al deposito. Non proprio difficile è ottenere la copertura dell'UTIF di fabbrica o del controllo della guardia di finanza alla sbarra.

In questa esperienza come si inserisce il disegno di legge n. 1206? È necessario, per manifestarne il significato, richiamare la legislazione vigente e in particolare la legge base, il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, introduttivo dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, che stabilisce che i prodotti finiti devono essere estratti dagli stabilimenti previo pagamento dell'imposta. In via eccezionale e con cautele e misure protettive e rigorose, richiedendo una giustificazione adeguata per ogni movimentazione, i prodotti possono essere estratti dalle raffinerie senza pagamento e con bolletta di cauzione per essere avviati all'esportazione, ad impieghi particolari ammessi alle agevolazioni fiscali o nei depositi definiti SIF. Da questi ultimi l'estrazione senza pagamento è consentita dalla legge per l'esportazione o per impieghi particolari ammessi alle agevolazioni fiscali.

La legge del 1939 era semplice e rigorosa ad un tempo. Certamente nemmeno essa ha impedito la frode, ma l'allargamento delle possibilità di movimentazione, successivamente ammesse, ha gravemente dilatato i canali dell'evasione fiscale. Tale allargamento, così gravido di nefaste conseguenze, è venuto prima con la prassi amministrativa e poi con la circolare ministeriale del 3 agosto 1976, dianzi ricordata, che ha ammesso l'estrazione e la movimentazione senza pagamento d'imposta da depositi SIF a depositi similari. E qui soprattutto si è costituita la diffusa rete del contrabbando, scoperto per caso.

Tale ammissione alla movimentazione è ora recepita dal disegno di legge in esame, aprendosi così definitivamente un varco che si dilata enormemente in presenza di un insufficiente sistema di controlli da parte degli apparati dello Stato, anche se l'ipotesi originaria è oggi ristretta per l'emendamento accettato dal Governo a seguito delle riflessioni sollecitate dal confronto in Commissione. Ma ci s'intenda; l'ipotesi riduttiva può comunque essere garantita solo dall'efficacia dei controlli da cui l'amministrazione pubblica è oggi ben lontana.

Resta dunque ben grave il pericolo per questa falla apertasi ulteriormente nella diga della legge. Ma il disegno di legge in esame non si ferma neppure qui; esso allarga i casi in cui sono possibili l'estrazione e la movimentazione senza pagamento di imposta, prevedendole anche da raffineria a raffineria. La giustificazione — necessità dello stoccaggio — è infondata per almeno tre motivi: l'utilizzo degli impianti di raffinazione è al di sotto del 50 per cento; vi è una eccedenza nella quantità disponibile dei depositi, tant'è che i depositi di Brunello di Treviso sono invendibili e l'ENI li ha rifiutati nell'operazione Monti; inoltre la stessa riduzione della ipotesi dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, interamente riformulato, ridimensiona e contraddice la motivazione adottata. È una norma questa che dà fondamento alla convinzione, che non è solo nostra, che il provvedimento gravemente contraddice ad una conclamata necessità di repressione del contrabbando nel settore.

Vi è poi l'articolo 7, relativo ai depositi liberi nei quali il prodotto sosta, avendo assolto il debito fiscale; ma nei depositi liberi il prodotto può giungere fittiziamente, come nel caso di trasferimenti per intermediazione tra commercianti e consumatori, o con documenti falsamente attestanti il pagamento d'imposta, i famosi *H-ter-16*, fabbricati dalle « cartiere », cioè depositi o raffinerie chiuse di fatto, ma formalmente funzionanti, oggetto di commercio essi stessi, compilati direttamente dai contrabbandieri su delega degli UTIF. Da qui una catena ininterrotta di illeciti traffici fino all'ultimo anello, alle cisterne volanti di piccole dimensioni, pri-

vate, sottratte a qualsiasi controllo e alle concessioni e licenze previste per gli altri depositi.

La modificazione della Commissione qui non ha inciso, cioè sulla regolamentazione che l'articolo introduce e che appare come una corretta limitazione all'odierna libertà di trasferimento. Ma la limitazione è solo fittizia, perchè fittizia è la definizione di deposito che assolve alla funzione di rifornire altri depositi. La norma qui è ancora più perversa. Non chiude il contrabbando, solamente lo sposta ad altri livelli, lo canalizza in favore di una categoria di operatori, lo affina nelle sue modalità.

La movimentazione è dunque il nodo in cui si annida la frode. Presupposto è il rinvio o la esenzione del pagamento di imposta. Occorre tagliare il nodo, recidere le basi del contrabbando, muoversi nella logica di un sistema che costruisce barriere definitive e certe, portando a livelli di semplicità e di efficacia la rete dei controlli. L'odierno provvedimento non serve a questo scopo, anzi ne è opposta la logica: esso in realtà non crea controlli nè a monte nè a valle del processo lavorativo.

Invocano la radicalità normativa, esigendo che ci si sottragga ai ricatti vecchi e nuovi delle multinazionali, i giudici ai quali il sistema ancora una volta ha addossato pressochè per intero il peso della difesa degli interessi fiscali dello Stato, i funzionari delle dogane UTIF travolti dalla scandalosa complicità di parte dell'apparato amministrativo e politico, la stampa autorevole. Occorre quindi che il pagamento dell'imposta di fabbricazione avvenga all'origine, nella raffineria; occorre la riduzione all'essenzialità del ginepraio di agevolazioni ed esenzioni in questo settore, introducendo forme più moderne e controllabili per le esenzioni stesse; l'abolizione dei cali inesistenti, trattando diversamente le rese. Per le esportazioni occorre utilizzare il sistema del rimborso.

Ci sono difficoltà teorico-pratiche, certo, oneri finanziari che possono tuttavia compensarsi, resistenze di categorie e di gruppi, altri ricatti, ma non vi è alternativa se si vuole realmente erigere una diga alle frodi.

Ma — e vengo all'ultima questione — i varchi devono essere tutti chiusi e in ogni caso. Invece il disegno di legge un altro ne apre — e direi anche in modo scandaloso — con quanto prevede l'articolo 2, che modifica la norma vigente sull'istituto della sospensione e della revoca della licenza per l'esercizio di depositi. Anche qui il disegno di legge recepisce una prassi ministeriale che risale ad una circolare del 1972 (Valsecchi ministro), emessa su un parere dell'Avvocatura dello Stato, che stravolge le norme contenute nel decreto-legge n. 271 del 1957, che è ultronea rispetto alla stessa norma penale (precisamente l'articolo 140 del codice penale prima della riforma del 1982).

Il disegno di legge in esame vuole solo sembrare più rigoroso, sancendo l'obbligatorietà della sospensione della licenza da parte dell'organo amministrativo, ma applicabile solo a seguito della sentenza di rinvio a giudizio, mentre la legislazione vigente del 1957 la rende applicabile fin dal momento in cui inizia l'azione penale nei confronti del titolare della licenza, e configurando questa sospensione come facoltativa. Il passaggio dalla facoltà all'obbligo ha intanto reso fondata l'obiezione che, dati i tempi lunghi del processo, l'impresa inattiva per lungo tempo — e si tratta di anni — si dissolva. Dell'implicazione si fa carico anche il parere della Commissione industria e della Commissione affari costituzionali. D'altra parte l'applicabilità solo dal momento in cui avviene il rinvio a giudizio lascia scoperto da un intervento cautelare tutto il periodo della indagine e dell'istruttoria giudiziaria, il che non è in alcun modo giustificabile, essendo diversamente anche ingiustificabile l'applicazione della cautela alla fase intercorrente tra il rinvio a giudizio e la sentenza definitiva.

La terza implicazione è rappresentata — e qui appunto sta la scandalosità — dal fatto che una modificazione di tal genere della norma sarebbe ingiustificatamente vantaggiosa a decine e decine di petrolieri imputati nei processi penali pendenti davanti numerosi tribunali. Non si involgono su questo aspetto questioni di costituzionalità, semmai di coerenza — di politica criminale e di cor-

retto garantismo — alla recentissima norma formulata con la modificazione dell'articolo 140 del codice penale, che esclude alcune soluzioni, come per esempio l'attribuzione al giudice di siffatto potere, ma non esclude certamente quella della legittimità della sanzione che è diffusa nel nostro ordinamento giuridico, essendo diffuse le sanzioni amministrative modellate come sospensioni o revocche di autorizzazioni o concessioni date dal potere amministrativo.

Chiudere dunque i varchi non significa introdurre l'obbligatorietà fin da quel momento processuale, che lascia all'imputato tutto il tempo utile per costruirsi adeguati ripari, ma significa applicare rigorosamente la norma originaria del 1957 trasferendo il potere relativo da un soggetto puramente tecnico, qual è il dirigente dell'UTIF, a un soggetto politico-amministrativo in grado di valutare il complesso delle motivazioni che conducono all'applicazione della sanzione.

Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, le modificazioni introdotte in sede di Commissione, in conseguenza del confronto aperto sulle nostre proposte, sono certamente rilevanti; ma ambiguo e pericoloso rimane l'impianto complessivo del disegno di legge e ambigua rimane la posizione del Governo che, posto di fronte alla sollecitazione, non solo parlamentare, di una radicale riforma dell'attuale sistema delle imposte di fabbricazione, non informa il Parlamento sulle conclusioni o sugli orientamenti assunti sul tema dall'apposita commissione ministeriale, presieduta dall'onorevole Colucci. Anche per questi motivi il nostro impegno non può dar tregua sul piano delle riforme legislative e della revisione dei comportamenti amministrativi e politici, per sradicare le condizioni che hanno reso possibile il prodursi di così ingenti e scandalosi fenomeni di evasione fiscale e di contrabbando; un impegno, onorevoli colleghi, di pulizia morale, di giustizia nel sistema fiscale, di corretto funzionamento del sistema politico e degli apparati amministrativi per la credibilità vera dello Stato e delle sue istituzioni democratiche. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Spadaccia.

Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

N E P I , relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, credo di dover aggiungere pochissimo alla relazione che è stata distribuita e che accompagna il testo approvato dalla Commissione.

Ritengo però doveroso sottolineare pochissimi aspetti della relazione, anche in riferimento alle precisazioni avanzate in Aula dal collega Granzotto, che con particolare impegno ha seguito, in sede di Commissione, il dibattito e il miglioramento del testo iniziale pervenuto alla Commissione. I rilievi mossi anche in questa sede dal collega Granzotto sono stati oggetto di approfondita valutazione in sede di Commissione finanze e tesoro e le preoccupazioni sul fenomeno delle frodi e delle evasioni fiscali sono e restano comuni a tutti i Gruppi parlamentari.

Nella mia relazione scritta ho precisato che si rende urgente l'adozione di una normativa generale e organica che modifichi le leggi-base relative all'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi (mi riferisco soprattutto alla 367 del 1934 e alla 474 del 1957) e riordini il groviglio di meccanismi, di procedure, autorizzazioni, controlli, agevolazioni che vi si collegano.

Questa nuova normativa che investe la competenza di diverse amministrazioni statali e di enti periferici preposti al settore e richiede il riscontro con gli accordi doganali e le norme comunitarie, comporta tempi non brevi di esame e di approvazione.

Questa ragione suggerisce l'adozione di alcune norme, indicate nel presente disegno di legge, che consentono in tempi brevi di restringere il campo delle evasioni fiscali nel settore dei prodotti petroliferi per dar luogo a più incisivi meccanismi di controllo, anticipando alcuni criteri della legge organica. Per sua natura e per gli obiettivi rapidi che intende raggiungere, questo disegno di legge non può assorbire e disciplinare tutta la ma-

teria che interessa le imposte di fabbricazione.

Il relatore intende quindi restare nell'ottica del provvedimento al nostro esame, rinnovando in questa sede l'invito al Governo di sollecitare la presentazione del disegno di legge per il riassetto complessivo del sistema impositivo sui prodotti petroliferi. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **T A M B R O N I A R M A R O L I ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, rivolgo innanzitutto un ringraziamento al relatore Nepi per la puntuale relazione svolta a nome della 6ª Commissione permanente del Senato.

Come è stato ricordato, questo provvedimento ha avuto la sua prima lettura alla Camera e la 6ª Commissione del Senato ha poi apportato al testo alcuni emendamenti, che tengono a garantire ancora di più lo scopo di combattere l'evasione fiscale che, come è stato detto dal collega Granzotto, ha registrato in questo settore delle proporzioni notevoli.

Il Governo non ha mai sostenuto che questo fosse il provvedimento definitivo per regolare la materia in parola ma, come poc'anzi lo stesso relatore ce lo ha rammentato, si tratta di una legge di una certa urgenza, che cerca di eliminare quella sfasatura e quelle falle che si sono create anche con comportamenti non corretti da parte di funzionari della pubblica amministrazione. Il provvedimento in oggetto, quindi, ha inteso riproporre con alcune modificazioni norme di cautela fiscale — già contenute nei decreti-legge del 14 settembre 1979 e del 12 novembre 1979, che peraltro non furono convertiti — che tendono al fine di assicurare una più efficace tutela degli interessi erariali nel delicato settore degli oli minerali, ove è stato riscontrato che il vigente sistema di concessioni delle licenze d'esercizio per i depositi destinati alla custodia e alla vendita di tali prodotti è spesso fonte di abusi e di evasioni fiscali.

Non credo che sia necessario illustrare, articolo per articolo, le motivazioni che ne hanno determinato l'approvazione, sia per la lunga discussione che è avvenuta alla Camera sia per l'approfondito esame che del provvedimento stesso ha fatto la 6ª Commissione di questo ramo del Parlamento. Nella lunga discussione ci sono stati motivi di confronto tra le varie forze politiche ed il Governo ha anche accolto numerosi emendamenti, mentre per altri ha manifestato la sua perplessità o ha pregato i colleghi di ritirarli — ma li vedo ripresentati — e su di essi il Governo esprimerà il proprio parere in occasione del loro esame.

Confermo, quindi, di accogliere anche la raccomandazione del relatore di sollecitare un nuovo disegno di legge che regoli più organicamente la materia e, nel ringraziare anche il collega Granzotto per quegli appunti che ha fatto, e che per buona parte io stesso condivido, vorrei ricordare, però, che a suo tempo una delle maggiori fonti del contrabbando era la forbice tra combustibile per uso domestico e quello per uso di autotrazione che, con molta difficoltà, fu ridotta sensibilmente: quella era la fonte del contrabbando legale, diciamo, perchè poi c'era il contrabbando con documenti falsi per cui anche con aliquote uguali il contrabbando lo avremmo avuto lo stesso.

Nel ringraziare anche il senatore Granzotto, raccomando la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Art. 1.

La concessione per l'impianto e per l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, può essere accordata solo a soggetti aventi adeguata ca-

pacità tecnico-organizzativa ed economica atta a garantire la regolare gestione dell'impianto e del deposito.

Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui al precedente comma, di competenza del prefetto, deve essere sentito, a fini prevalentemente fiscali, il parere del competente comando del Corpo della guardia di finanza, oltre ai pareri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dall'articolo 2 della legge 7 maggio 1965, n. 460.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per le concessioni rilasciate dagli organi delle Regioni competenti ai sensi della legislazione vigente. Sono fatte salve le norme relative agli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni.

I provvedimenti adottati sulle domande di concessione ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, e della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'impianto e l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati, compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, devono essere motivati.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« L'istruttoria per il rilascio della concessione deve comprendere l'accertamento sulle effettive esigenze della produzione e della distribuzione, rigorosamente valutate avuto riguardo anche all'utilizzo complessivo degli impianti esistenti e quindi anche al numero e alla capacità di quelli già in funzione nella

zona, alla quantità dei prodotti movimentati negli anni precedenti, alla richiesta ed ai quantitativi esistenti negli impianti e depositi nel medesimo periodo ».

1.1 BONAZZI, GRANZOTTO, MARSELLI,
SEGA, DE SABBATA, VITALE Giuseppe,
POLLASTRELLI, ANGELIN

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Illustro questo emendamento e desidero confutare l'argomento accennato dal relatore, che suona così: sulle proposte di emendamento del Gruppo comunista potremmo anche essere d'accordo, anzi alcune le condividiamo; si tratta, però, di materia che esorbita dall'ambito di questo provvedimento. In qualche modo il Sottosegretario ha ripreso questo tema, aggiungendo che tra l'altro si tratta di provvedimento urgente, che sarebbe inopportuno ritardare con ulteriori modificazioni.

Come si vedrà in rapporto ai singoli emendamenti, a cominciare da quello che illustrerò tra poco, gli emendamenti da noi proposti sono strettamente e intimamente connessi con la materia che dobbiamo esaminare. Se avessimo voluto cogliere l'occasione di questo provvedimento per una revisione complessiva della normativa in materia di concessione di depositi di oli minerali, di applicazione dell'imposta di fabbricazione, di lotta all'evasione e alla truffa ai danni dello Stato in questo settore, ben altre cose avremmo dovuto inserire. Certo, onorevole Sottosegretario, questo provvedimento non esaurisce nè la materia nè le misure che si possono, e secondo noi si dovrebbero, al più presto prendere per rendere più difficile l'evasione in questo settore.

Come ha ricordato il collega Granzotto e come ha detto anche lei, onorevole Sottosegretario, quando ha sottolineato il ruolo che ha svolto la doppia tassazione dell'uso domestico e degli usi diversi di autotrasporto, l'evasione è stata incentivata, incoraggiata, favorita da alcune norme che potevano essere modificate anche tanto tempo fa, con

soluzioni senza danno per lo Stato, e che sono inopinatamente rimaste in vigore per tanto tempo (e forse lo scandalo petroli che sta emergendo dall'istruttoria a Torino spiega il perchè di tanti ritardi). Sono norme strettamente connesse con la materia; ben altre (ci riserviamo di trattarle in altra sede) si dovrebbero adottare per eliminare gli inconvenienti di legge che favoriscono l'evasione. Quindi l'argomento che ci viene opposto dal relatore a noi pare non fondato; è solo un modo per mascherare un'opposizione che non si vuole dichiarare a norme che si ritengono invece fondate e giuste.

Nè vale, onorevole Sottosegretario, l'argomento che questo ritarderebbe l'esame del provvedimento. Questo provvedimento è stato presentato alla Camera dei deputati il 12 novembre 1980; dovrà tornare alla Camera, perchè il Senato ha ritenuto di modificarlo. Perchè parlare di ritardo? Io ritengo che favoriremmo il corso della legge se oggi facessimo modificazioni che anche lei, collega relatore, come altri della maggioranza, ritiene giuste. Posto che alla Camera il provvedimento deve ritornare in ogni caso, vorrà dire che alla Camera, con molta probabilità, le questioni non risolte qui, da tutti ritenute giuste, da qualcuno opportune, saranno riproposte; questo non ritarda l'esame del provvedimento? Questa considerazione vale per tutti gli emendamenti da noi proposti.

Rapidamente sull'emendamento 1.1: l'articolo 1 modifica, migliorandola, rendendola più garantita e approfondita, la procedura relativa alla concessione per l'impianto e l'esercizio di depositi di oli minerali; in particolare, al secondo comma si stabilisce che il prefetto debba essere sentito e poi si sanziona che i provvedimenti debbono essere motivati. Il nostro emendamento tende ad indicare quali sono le condizioni e i requisiti di particolare rilievo che devono essere accertati nell'istruttoria su una domanda di concessione e che devono essere oggetto della motivazione. Non si può dire che questo è implicito e deve essere lasciato implicito.

Riteniamo che su alcuni punti dell'istruttoria, quelli che possono garantire maggiormente che la concessione avvenga in relazione anche a reali esigenze, debbano essere ri-

chiamati gli uffici per accertamenti specifici, cioè le esigenze della produzione e della distribuzione, il numero e la capacità dei depositi già in funzione, la quantità dei prodotti movimentati, la inchiesta dei quantitativi esistenti negli impianti e depositi nel medesimo periodo. A noi pare che questa sia una proposta strettamente collegata al testo e addirittura integrativa e migliorativa dello spirito in cui il testo è stato concepito.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

N E P I , relatore. Ho dichiarato il parere sostanzialmente concorde con quello espresso dal collega Bonazzi, e prima dal collega Granzotto, in ordine alla validità di alcuni emendamenti presentati dal Gruppo comunista, tanto che in sede di Commissione ne sono stati accolti sette e in questa sede stiamo compiendo il massimo sforzo per misurare la compatibilità — insisto su questo — fra gli emendamenti che vengono qui presentati e la natura del testo che dobbiamo approvare. Questo testo però non può modificare, in questo momento, l'intera struttura dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi e tende soltanto a raggiungere taluni obiettivi immediati per restringere il più possibile gli spazi delle frodi e delle evasioni fiscali.

Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 1, il relatore non esprime un giudizio sostanzialmente negativo anche se in questo emendamento — essendo qui richiamati non soltanto il concetto della distribuzione ma anche quello della produzione, come condizionante del rilascio della concessione — mi sembra che questo concetto sia allargato talmente da investire poi delle valutazioni che non sono limitate soltanto alla stretta competenza dell'amministrazione delle finanze. Se fosse soppresso il termine « produzione », il relatore potrebbe dichiararsi favorevole a questo emendamento, rimettendosi però alla valutazione del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

T A M B R O N I A R M A R O L I , sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, la nuova formulazione dell'articolo 1 riguarda le disposizioni con le quali non si è voluto toccare la disciplina giuridica delle concessioni, prevista dal regio decreto n. 1744 del 2 novembre 1933 e dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto n. 1303 del 1934, perchè gli impianti di lavorazione e deposito di oli minerali, per la loro disciplina, come è noto, rientrano nella competenza del Ministero dell'industria.

L'attuale provvedimento è parziale, come ho detto all'inizio. Ci sono evidentemente nuove disposizioni che attengono al regime delle concessioni, però non si è inteso modificare — se non limitatamente ad aspetti marginali, cioè quelli che interessano la disciplina fiscale — il quadro generale, cosa che invece potrebbe avvenire con l'approvazione di questo emendamento. In ogni caso non sembra che il disegno in esame con queste modifiche possa avere una maggiore organicità. Il regime giuridico delle concessioni si basa su una serie di disposizioni fra di loro coordinate e qualsiasi modifica, senza una visione organica di tutto l'assetto normativo, potrebbe avere conseguenze negative. Quindi, nella sostanza, il Governo può concordare circa la bontà dell'emendamento, ma non ritiene di poterlo inserire in questo disegno di legge senza l'organicità di un provvedimento più ampio, anche perchè per questo occorrerebbe l'intesa con il Ministero dell'industria, che è competente per materia.

P R E S I D E N T E . Quindi lei, onorevole Sottosegretario, non accoglie neanche il suggerimento del relatore?

T A M B R O N I A R M A R O L I , sottosegretario di Stato per le finanze. No, sono del tutto contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Art. 2.

All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

« c) l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali ».

L'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« I titolari dei depositi di oli minerali delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 1, devono essere muniti di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati dai certificati di provenienza della merce, devono essere restituiti al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.

Della licenza di cui al comma precedente devono essere muniti anche i titolari dei depositi di oli minerali sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata nonché dei depositi di gas di petrolio liquefatti per uso commerciale. Detta licenza è rilasciata dalla circoscrizione doganale o dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza.

La licenza di esercizio di cui ai commi precedenti ha la durata di un triennio dalla data del rilascio. Il soggetto interessato deve chiedere il rinnovo della licenza almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il rinnovo della licenza è richiesto oltre il termine sopra indicato, ma prima della scadenza, si applica la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 500.000. Se la domanda di rinnovo non è presentata prima della scadenza la licenza si intende decaduta. L'ufficio finanziario competente deve provvedere al rinnovo entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo. Fino a tale termine l'esercizio è prorogato con autorizzazione provvisoria.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

Nell'ipotesi di locazione di un deposito commerciale, il locatario è tenuto a costituire a favore dell'amministrazione finanziaria fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'adempimento degli obblighi in materia di imposte di fabbricazione derivanti dalla gestione del deposito. La fidejussione deve essere costituita per un ammontare pari al valore del bene patrimoniale corrispondente al deposito accertato dall'Ufficio tecnico erariale.

Il locatario è esonerato dall'obbligo della fidejussione qualora il titolare del deposito si costituisca solidalmente responsabile con l'affittuario per l'adempimento degli obblighi suddetti.

La licenza di esercizio dei depositi per uso commerciale viene sospesa dal dirigente dell'ufficio che l'ha rilasciata nei confronti del titolare o del legale rappresentante o del locatario che sia stato rinviato a giudizio per violazioni commesse nella gestione del predetto impianto costituenti delitti punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, a' termini del presente decreto o delle leggi in materia doganale.

Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento

o di assoluzione; la sentenza di condanna, passata in giudicato, importa la revoca della licenza di esercizio nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni ».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Al secondo comma, il quarto, il quinto e il sesto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

« La cessione in locazione del deposito è vietata.

Le locazioni in atto al momento della entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 10 luglio 1934, n. 1303, cessano alla data della prossima scadenza. Ove le stesse scadano prima di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge esse sono prorogate di un anno ».

2.1 BONAZZI, GRANZOTTO, SEGA, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, MARSELLI, DE SABBATA, ANGELIN

Al secondo comma, il settimo e l'ottavo capoverso sono sostituiti con i seguenti:

« La licenza di esercizio dei depositi per uso commerciale può essere sospesa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze o dal Prefetto, secondo le rispettive competenze attribuite per il rilascio delle concessioni, nei confronti del titolare o del legale rappresentante che sia sottoposto ad azione penale per violazioni commesse nella gestione del predetto impianto costituenti delitti punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno ai termini del presente decreto e delle leggi in materia doganale.

Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla sentenza di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna, pas-

sata in giudicato, importa la revoca della licenza di esercizio, nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni. La licenza può essere altresì revocata nel caso di pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato o per amnistia ».

2.2 GRANZOTTO, BONAZZI, SEGA, MARSELLI, DE SABBATA, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, ANGELIN

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul particolare rilievo che ha l'emendamento 2.1, che — forse è una questione solo di coordinamento — è sostitutivo non solo del quinto e del sesto capoverso del secondo comma, ma anche del quarto capoverso.

La materia della locazione, cioè dell'affitto del deposito per cui si è ottenuta la concessione, si è rivelata una di quelle più scottanti, uno degli strumenti giuridici che hanno favorito l'evasione. Certo, non è lo strumento principale di cui ci si serve per coprire o per realizzare l'evasione, ma la locazione serve ad interrompere il rapporto soggettivo tra concessionario ed evasione. Il concessionario che vuole sfuggire all'imposta di fabbricazione con uno degli espedienti che sono ben noti, se vuole essere sicuro di non incappare in responsabilità penali, usa ed ha usato l'espediente di affittare ad altra persona il deposito concesso, con la conseguenza che, semmai, resta responsabile dal punto di vista del pagamento della imposta, ma mai dell'azione criminale compiuta.

È capitato quindi che piccoli depositi, a volte inutilizzati ormai da tempo, venivano affittati a personaggi che di deposito e commercio di prodotti petroliferi non si erano mai occupati e non si occuparono mai; la cui prerogativa non era quella della professionalità nello svolgimento della attività del settore, ma quella del non aver nulla da perdere dal punto di vista economico e dal punto di vista personale. Pertanto si

sono visti affittare depositi di prodotti petroliferi a vecchi pensionati titolari di modestissime pensioni o a nullatenenti che non avevano alcuna ragione di temere un procedimento penale di questo tipo. Questi casi sono stati denunciati dalla stessa amministrazione finanziaria che ha indicato in questo, nella possibilità di locazione del deposito concesso, uno strumento attraverso il quale il concessionario che vuole essere evasore si copre dal punto di vista delle conseguenze penali, crea una testa di turco su cui piovono i fulmini dell'autorità giudiziaria penale e sfugge al rischio più grave, cioè la revoca della concessione.

Per questo la nostra è una proposta radicale. Vogliamo introdurre una normativa che scoraggi, che non offra attenuanti, che non offra vie per sfuggire alle responsabilità dell'evasore? E allora stabiliamo che i depositi per i quali si è ottenuta una concessione non possono essere dati in locazione. Chi è titolare del deposito deve essere il suo gestore diretto. E anche abbastanza logico: se chi è proprietario del deposito non intende gestirlo direttamente, non chieda la concessione per sé; la chieda chi vuole esercitare la professione e l'attività di deposito e commercializzazione dei prodotti petroliferi.

La norma che ci viene proposta è addirittura più favorevole nei confronti di chi ha ottenuto la concessione e vuole utilizzarla per fini illeciti, perchè l'articolo 25 del regolamento del 1934, che consentiva la locazione, prevedeva che in qualunque caso tutti gli obblighi contenuti nell'atto di concessione restassero a carico del concessionario del deposito o dell'apparecchio per la distribuzione automatica dei carburanti, per cui, ben sapendo che poteva essere una testa di turco, il locatario non veniva preso neppure in considerazione ai fini degli obblighi derivanti dall'atto di concessione; ne rispondeva direttamente il concessionario.

La proposta che il Governo ha fatto e che ci è pervenuta dalla Camera poteva anche essere opportuna nella logica della locazione (ma questa va vietata); il titolare della concessione e il locatario agli effetti fiscali sono ritenuti solidamente responsabili per

gli obblighi derivanti dalla gestione del deposito. Il testo che la Commissione ha licenziato, e che oggi dobbiamo esaminare, contiene invece una preoccupante modificazione perchè, dopo aver ribadito la solidarietà, stabilisce che il locatario, cioè chi ha ottenuto la concessione, è esonerato dall'obbligo della fidejussione qualora il titolare del deposito si costituisca solidalmente responsabile con l'affittuario. D'altra parte il titolare della concessione è esonerato dalla solidarietà se il locatario offre adeguata cauzione.

Ora non lasciamoci ingannare dall'obbligo della concessione di una fidejussione o di una cauzione. I casi in cui la concessione di un deposito è servita per l'evasione sono casi di piccoli depositi, molto spesso inutilizzati, che, se deve essere concessa una fidejussione o depositata una cauzione che sia proporzionale al valore del bene patrimoniale, versano una cauzione o danno una modesta fidejussione, che vale la pena di pagare pur di ottenere il vantaggio non solo di non incorrere nelle responsabilità penali, ma anche di non essere sottoposti alle conseguenze amministrativo-finanziarie della gestione del deposito e in particolare dell'evasione di imposta di fabbricazione.

Per questo denunciemo il fatto che soprattutto con la modificazione introdotta in Commissione si offre ai concessionari infedeli che vogliono usare illecitamente della concessione un'ulteriore agevolazione: di potere non solo distarre da sé le conseguenze penali dell'inflazione, ma con piccoli depositi cauzionali anche di non essere tenuti a rispondere delle conseguenze economiche della gestione dei depositi e quindi particolarmente delle infrazioni. Ribadisco che la nostra opinione è che si debba cogliere questa occasione per eliminare lo strumento della locazione, che si è sempre prestato ad usi impropri. Per questo motivo chiediamo l'accoglimento dell'emendamento presentato.

Illustrerò poi molto sinteticamente l'emendamento 2.2, anche perchè ne ha parlato ampiamente il collega Granzotto nella sua introduzione. Questo emendamento riguarda la revoca della sospensione della licenza. L'attuale regime è che il funzionario com-

petente può sospenderla in caso di pendenza di un procedimento penale. La proposta governativa e della Commissione è solo apparentemente più rigorosa, perchè se introduce l'obbligo di sospensione — e quindi non solo la facoltà in caso di procedimento penale — lo collega al rinvio a giudizio. Perciò, mentre fino ad oggi la sospensione poteva essere disposta anche prima del rinvio a giudizio, con questa norma non potrà esserlo più. La conseguenza è, per esempio, che alcune sospensioni, disposte nei confronti di petrolieri che sono ancora oggi sottoposti a procedimento penale e non ancora rinviati a giudizio, dovrebbero essere revocate.

Riteniamo che debba essere mantenuta la facoltatività della sospensione da parte dell'autorità amministrativa attribuendola al Ministro delle finanze, al prefetto, cioè ad un organo che sia in grado di valutare, non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche dal punto di vista politico-sociale, l'opportunità di sospendere in pendenza di un procedimento penale e, quindi, anche in pendenza di un rinvio a giudizio.

Tra l'altro, la norma appare tale da non conciliare le esigenze economico-sociali con le esigenze di giustizia, perchè collegare rigidamente al rinvio al giudizio la sospensione può portare a sospensioni che socialmente sono inopportune o dannose, e magari a impedire sospensioni, che, anche se socialmente dannose, sono opportune, solo perchè non vi è ancora il rinvio a giudizio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

N E P I , relatore. Sull'emendamento 2.1 esprimo parere contrario, perchè introduce limitazioni ai rapporti commerciali e di locazione obbligando alla gestione diretta. Questo è un problema che, se del caso, va esaminato in sede di legge organica.

Parere contrario anche all'emendamento 2.2 per tre ragioni: innanzitutto perchè questo confonde tra licenza di esercizio, che viene rilasciata dall'UTIF o dalle dogane, e

la concessione che è rilasciata dal Ministero; in secondo luogo perchè il testo approvato dalla Commissione in verità è molto più rigido al punto da sembrare anche eccessivo, laddove precisa che la licenza « viene » ritirata, non « può » essere sospesa, come è nel testo proposto dal collega Granzotto e da altri senatori, al momento in cui vi è un rinvio a giudizio per una eventuale pena di oltre un anno.

Il terzo elemento che vorrei sottolineare è quello della fidejussione ricordato dal collega Bonazzi. L'istituto della fidejussione introdotto in questo testo non è un atto agevolativo, ma è in concreto un atto cautelativo rispetto agli obblighi di imposta cui sono sottoposti il locatario, il gestore, il titolare, chiunque cioè ha la responsabilità della tenuta del registro di carico e scarico del deposito.

Per questo motivo esprimo parere contrario ai due emendamenti .

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

T A M B R O N I A R M A R O L I , sottosegretario di Stato per le finanze. Concorro con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Granzotto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Art. 3.

All'articolo 12 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro delle finanze, nei casi di riconosciuta necessità derivanti da esigenze di ordine distributivo o da persistente crisi di mercato, può consentire che i prodotti petroliferi finiti vengano trasferiti a mezzo oleodotto o via mare, sotto vincolo di bolletta di cauzione, da una ad altra raffineria a ciclo completo, a scopo di immagazzinamento, stabilendo nel relativo provvedimento le prescrizioni atte ad agevolare i controlli o a prevenire il pericolo di evasioni.

Il Ministro delle finanze può inoltre consentire, nei casi previsti dal precedente comma, che i prodotti petroliferi finiti di provenienza estera siano custoditi nei serbatoi degli impianti di lavorazione, previo pagamento dei diritti dovuti ad eccezione della sovrimposta di confine ».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 12 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

“ I prodotti finiti sono estratti dallo stabilimento con pagamento del tributo.

Il pagamento viene effettuato dal fabbricante mediante versamento alla Tesoreria provinciale prima dell'estrazione dei prodotti della fabbrica.

Per i prodotti avviati all'esportazione o a particolari impieghi ammessi ad agevolazio-

ni fiscali, è disposto il rimborso dell'imposta pagata secondo le modalità stabilite da apposito regolamento. Il rimborso deve avvenire entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta all'operazione di esportazione o di impiego particolare del prodotto. In caso di ritardato pagamento deve essere corrisposto l'interesse moratorio nella misura del 12 per cento annuo ”.

Il nuovo regime di pagamento si applica alla scadenza di due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

3.1 GRANZOTTO, BONAZZI, SEGA, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, DE SABBATA, MARSELLI, ANGELIN

In via subordinata all'emendamento 3.1, sostituire l'articolo con il seguente:

« All'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è aggiunto il seguente comma:

“ Il Ministro delle finanze, nei casi di riconosciuta necessità derivante da crisi di approvvigionamento, può consentire che per singole partite i prodotti petroliferi finiti vengano trasferiti a mezzo oleodotto o via mare, sotto vincolo di bolletta di cauzione, da una ad altra raffineria a ciclo completo, a scopo di immagazzinamento, stabilendo nel relativo provvedimento le adeguate e specifiche prescrizioni per il controllo ” ».

3.2 SEGA, BONAZZI, GRANZOTTO, VITALE Giuseppe, POLLASTRELLI, MARSELLI, DE SABBATA, ANGELIN

GRANZOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Non ritornerò su quanto già detto nel mio intervento. Questo nostro emendamento affronta il *clou* del problema. È un emendamento profondamente innovativo, che modifica radicalmente l'attuale sistema di esazione delle imposte di fabbricazione applicandole all'origine, cioè al-

la raffineria, ed escludendo le attuali possibilità, che il disegno di legge n. 1206 ulteriormente allarga, di estrarre il prodotto finito dalla raffineria, come pure dai depositi SIF, senza pagamento di imposta, quindi con una bolletta di cauzione, per l'esportazione o per impieghi particolari o per trasferirlo ad altri depositi SIF.

Credo di aver dimostrato — ci sono le indagini giudiziarie in questo senso — che proprio in ciò risiede la possibilità di evasione e di frode fiscale. La difesa più rigorosa è costituita, come noi proponiamo con questo emendamento, dall'esazione del tributo all'origine, presso la raffineria. Se poi il prodotto viene avviato all'esportazione, o per impieghi ammessi ad agevolazione dalla legge, scatta l'istituto del rimborso, relativamente al quale abbiamo previsto termini e modalità. Il termine si può anche discutere, comunque deve essere un termine breve entro il quale l'amministrazione finanziaria deve provvedere nei confronti dell'impresa al rimborso. Nel caso di ritardo si applica un tasso di interesse a carattere mortuario del 12 per cento.

In questo modo si va a costituire la difesa più coerente e più adeguata contro la possibilità di evasione. Può essere opportunamente adoperato il sistema della dilazione del pagamento a fronte del sistema del rimborso, in modo da avvicinare il più possibile le scadenze e i termini, riducendo o anche eliminando gli oneri finanziari che potrebbero derivare all'impresa che ha anticipato l'imposta di fabbricazione. Perché questa può essere un'obiezione che si può fare. Questo emendamento ha carattere di principalità rispetto alla formulazione che coinvolge l'articolo 3.

Se mi consente, onorevole Presidente, illustrerò brevemente l'emendamento successivo e subordinato che si muove, nel caso — che ci auguriamo non avvenga — non vi sia l'approvazione dell'emendamento principale, nella logica dell'articolo 3, come riformulato dal Governo in sede di Commissione, che oggi è sottoposto all'approvazione. Questo emendamento subordinato prevede di restringere ulteriormente la possibilità di movimentazione consentita dall'articolo, ri-

ducendo le cause della movimentazione stessa al solo caso di crisi di approvvigionamento. È quindi ben definita la causa rispetto alla genericità contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge. L'ulteriore restrizione che proponiamo è che questa movimentazione si riferisca a singole partite e non possa assumere un carattere di generalità. Infine, si stabilisce in modo più preciso l'intervento del Ministero per quanto riguarda la prescrizione atta a consentire i controlli di natura fiscale sull'operazione medesima. Questo è il significato che ha il nostro emendamento 3.2, che si pone come subordinato all'emendamento 3.1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

N E P I , relatore. Contrario all'emendamento 3.1 perchè per la sua portata va valutata in sede di legge organica. Esprimo parere contrario all'emendamento 3.2 per un motivo parallelo, anche se va precisato che il vincolo della bolletta di cauzione nel trasferimento del prodotto da una raffineria all'altra garantisce e copre il debito di imposta anche quando esso deve essere ancora assolto, come avviene per i depositi SIF. Esprimo parere contrario per queste ragioni.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

T A M B R O N I A R M A R O L I , sottosegretario di Stato per le finanze. Sono contrario agli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Granzotto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Segà e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Art. 4.

Le operazioni di miscelezioni previste dalla lettera *H* della tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono subordinate alla osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze.

(È approvato).

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione finanziaria può consentire che i prodotti petroliferi siano estratti dai magazzini contemplati dal presente articolo, sotto vincolo di bolletta a cauzione, per l'esportazione o per particolari impieghi ammessi ad agevolazioni fiscali; i trasferimenti in cauzione ad altri magazzini similari possono essere consentiti solo in via del tutto eccezionale e per singole partite se giustificati sotto l'aspetto economico od operativo e sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze ».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è soppresso ».

5.1 GRANZOTTO, BONAZZI, SEGA, MARSELLI, DE SABBATA, VITALE Giuseppe, POLLASTRELLI, ANGELIN

In subordine all'emendamento 5.1, sopprimere l'articolo.

5.2 SEGA, GRANZOTTO, BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, MARSELLI, DE SABBATA, ANGELIN

GRANZOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Mentre l'articolo 3 si riferisce alla movimentazione dei prodotti da raffineria a raffineria, l'articolo 5 si riferisce alla movimentazione del prodotto finito da deposito (o magazzino) SIF ad altro deposito SIF.

La formulazione dell'articolo 5 è stata modificata in una certa misura dalla Commissione, in senso restrittivo, rispetto all'originaria ipotesi di movimentazione del prodotto.

Il nostro emendamento 5.2 tuttavia ripropone la questione di fondo, cioè che quanto più si allarga la possibilità di movimentazione, tanto più crescono le possibilità di evasione e di contrabbando; e allora ripropone la chiusura ermetica a fronte di questa possibilità e la propone annullando ogni possibilità di movimentazione che non esisteva nella legge del 1939 e che è stata poi esplicitamente introdotta dalla tolleranza amministrativa e, quindi, prevista sul piano legislativo con questo provvedimento. Di qui il nostro emendamento soppressivo dell'articolo 5, perchè, nonostante le modificazioni, rimane l'ampiezza e la discrezionalità nel consentire la movimentazione e, pur attenuando la formulazione originaria, mantiene aperto questo varco al contrabbando.

C'è poi l'emendamento 5.1 che propone la soppressione dell'articolo 13 del decreto

n. 334 del 1939. Questo è un emendamento che aveva fondamentalmente un collegamento con l'emendamento 3.1, il cui mancato accoglimento fa di fatto cadere sul piano sostanziale questo emendamento 5.1, che pertanto ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

N E P I , relatore. Contrario.

T A M B R O N I A R M A R O L I , sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè l'emendamento 5.1 è stato ritirato, non restando da votare, sull'articolo 5, altri emendamenti oltre quello soppressivo 5.2, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.), segretario:

Art. 6.

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la circoscrizione doganale, secondo la rispettiva competenza, può consentire che, sotto vigilanza finanziaria continuativa, i prodotti di cui ai commi precedenti, compresi quelli contenuti nelle miscele e residui oleosi, nonchè i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, da soli o contenuti nei materiali residuali dei serbatoi di stoccaggio o delle lavorazioni petrolifere e petrolchimiche, riconosciuti non utilizzabili, siano dispersi in modo da non poter essere recuperati ovvero siano distrutti mediante combustione e senza utilizzazione

del calore. In tali casi si considerano non avverati i presupposti delle relative obbligazioni tributarie. Qualora vengano destinati alla combustione con utilizzazione del calore si rende applicabile il trattamento previsto nel precedente comma, sotto l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze ».

(È approvato).

Art. 7.

I prodotti petroliferi custoditi nei depositi liberi di oli minerali, per uso commerciale, non possono essere trasferiti ad altri depositi similari.

Il trasferimento di prodotti petroliferi ad altri depositi liberi di oli minerali, per uso commerciale, può essere autorizzato solo per i depositi soggetti a concessione ministeriale e che assolvono la funzione di rifornimento di altri depositi. L'autorizzazione, che può avere carattere di generalità anche per un solo prodotto, viene rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministero delle finanze.

L'inosservanza delle disposizioni che precedono è punita con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e a quattro volte l'imposta di fabbricazione relativa ai prodotti movimentati abusivamente. Si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni.

Il divieto stabilito nel presente articolo non si applica per i depositi liberi collegati mediante tubazione a raffinerie, a depositi doganali od a depositi assimilati ai doganali di proprietà privata, alla condizione che sia stata assolta l'imposta determinata ai sensi del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 337.

È esclusa, inoltre, dal predetto divieto la movimentazione dei prodotti petroliferi adulterati per usi agevolati, quella dei prodotti petroliferi provenienti da depositi liberi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di confezionamento nonchè la movimentazione degli oli

lubrificanti confezionati in appositi recipienti muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, e contraddistinti da marchi di fabbrica recanti l'indicazione della qualità e quantità del prodotto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il trasferimento di prodotti petroliferi ad altri depositi liberi di olii minerali, per uso commerciale, può essere autorizzato solo per i depositi soggetti a concessione ministeriale per casi di comprovata necessità ed esclusivamente per rifornire altri depositi. L'autorizzazione per le singole partite viene rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro delle finanze e con le modalità prescritte ».

7.1 **BONAZZI, GRANZOTTO, SEGA, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, DE SABBATA, MARSELLI, ANGELIN**

Sopprimere il quarto comma.

7.2 **GRANZOTTO, SEGA, BONAZZI, MARSELLI, POLLASTRELLI, VITALE Giuseppe, DE SABBATA, ANGELIN**

G R A N Z O T T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N Z O T T O . Qui c'è ancora il problema delle movimentazioni e della necessità di non consentirle o quanto meno di contenerle nella misura massima possibile. L'articolo 7 si riferisce alla movimentazione che può essere consentita fra depositi liberi, in cui giace il prodotto che ha già assolto l'imposta o che apparentemente ha assolto l'imposta, se l'*H ter 16* in base

alla quale avviene la movimentazione è falso, come purtroppo è avvenuto in tutti questi anni in una parte dell'attività di questo settore.

Anche qui, il nostro emendamento è diretto a questo risultato e consente la possibilità di movimentare il prodotto da un deposito avente capacità superiore ai 3.000 metri cubi ad altro deposito, per rifornirlo, in via del tutto eccezionale e per singola partita, quindi innovando sul testo governativo che prevede questa movimentazione in via generalizzata e permanente per i depositi che funzionerebbero da depositi di rifornimento per altri. Questo è il significato del nostro emendamento 7.1.

Posso dire che per quanto riguarda l'emendamento 7.2 si illustra da sè, perchè riguarda un problema della medesima natura in altra situazione, cioè quello della movimentazione che avvenga attraverso tubazioni che collegano i depositi fra di loro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

N E P I , relatore. Parere contrario all'emendamento 7.1 perchè si riferisce al vincolo dell'autorizzazione del Ministero per ogni movimento, per singole partite, rispetto a tutti i depositi liberi che sono decine di migliaia in tutta Italia. Quindi sarebbe una procedura assolutamente inapplicabile.

Parere contrario al 7.2 perchè non tiene conto del fatto che questo articolo prevede il trasporto del prodotto per mezzo di oleodotto, proprio quel tipo di trasporto che dà agli effetti fiscali le maggiori, pressochè totali, garanzie di copertura degli oneri fiscali.

T A M B R O N I A R M A R O L I , sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è d'accordo col relatore, aggiungendo che esiste già una limitazione nella stesura proposta, in quanto l'autorizzazione del Ministero dell'industria può avere carattere di generalità anche per un solo prodotto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Granzotto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.),
segretario:

Art. 8.

Il numero 1) dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è soppresso.

(È approvato).

Art. 9.

Il servizio di accertamento qualitativo e quantitativo dei prodotti petroliferi, degli oli greggi di petrolio e dei gas di petrolio liquefatti anche per le destinazioni doganali di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, numero 43, movimentati presso le raffinerie di oli minerali o gli stabilimenti petrolchimici è unificato ed affidato agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

I documenti doganali, commerciali, di trasporto ed ogni altro documento la cui presentazione sia prescritta da disposizioni speciali vengono perfezionati dalla competente dogana sulla base dei predetti accertamenti.

Il servizio di accertamento dei prodotti petroliferi, degli oli greggi di petrolio e dei gas di petrolio liquefatti presso i depositi

doganali ove si effettuano operazioni di misurazione o additivazione, immissione in consumo sul territorio nazionale o trasferimenti in cauzione ad altri depositi od impianti di lavorazione è unificato. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina le modalità per l'effettuazione dell'unificazione stabilendo i criteri in base ai quali il servizio viene affidato alla dogana o all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. In questo ultimo caso i documenti doganali, commerciali, di trasporto ed ogni altro documento la cui presentazione sia prescritta da disposizioni speciali, sono perfezionati secondo le modalità del comma precedente.

(È approvato).

Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 5 hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

D ' A M E L I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D ' A M E L I O . Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, credo che a nessuno fugga la necessità e l'urgenza di mettere ordine in una materia come quella che disciplina le concessioni dei depositi di oli minerali nonché l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi. L'urgenza deriva anche dall'esigenza sempre più avvertita di restringere e ridurre il più possibile l'area delle evasioni, scoraggiando e colpendo i profittatori, che trovano invece alimento nella molteplicità e nella farraginosità delle norme esistenti. Certo, la moralità non si impone con decreti, nè con leggi; pure la

legge contribuisce validamente a rendere più difficile l'evasione e forse può anche contribuire a far crescere la coscienza civile. Di qui la necessità di pervenire in tempi brevi ad un disegno di legge che regoli organicamente tutta la materia, accorpando le aliquote, disciplini i controlli, migliori anche la dislocazione degli impianti sul territorio nazionale, attraverso una più valida rete di distribuzione.

Tale esigenza, chiaramente espressa dall'illustre relatore, senatore Nepi, trova il Gruppo della Democrazia cristiana tenace assertore. Questo dibattito su un disegno di legge che, anche se limitato negli effetti, pur contribuisce a mettere ordine in una materia veramente complessa, articolata, farraginosa, offre l'occasione al Gruppo della Democrazia cristiana, nello stesso momento in cui esprime voto favorevole, per rivolgere un pressante, accorato invito al Governo perchè in tempi brevi si pervenga ad un disegno di legge che meglio regoli tutta la materia. (*Applausi dal centro*).

B O N A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Vorrei ribadire il nostro voto contrario. Questa poteva essere, collega D'Amelio, un'occasione per cominciare a ridurre lo spazio, a portare via acqua ai pesci dell'evasione e invece non lo è stata, nonostante le buone intenzioni che sono state espresse dal relatore e dallo stesso collega D'Amelio in questa dichiarazione di voto, il che non fa altro che confermare la fondatezza del proverbio per cui le vie dell'inferno sono spesso lastricate di buone intenzioni.

Questo provvedimento non coglie l'occasione, anzi per alcuni aspetti che noi abbiamo denunciato (e quindi non possiamo più dire « inconsapevolmente ») allenta le maglie attraverso le quali si poteva catturare l'evasore, in particolare — voglio ricordarlo — mediante la norma che elimina la responsabilità solidale del locatore per la gestione del deposito, quando sia stato con-

cesso in locazione; e in secondo luogo mediante l'esclusione della possibilità della sospensione della licenza, prima che sia stato deciso il rinvio a giudizio del presunto responsabile di un'infrazione.

Questa norma anzi assume il significato pratico di una sanatoria nei confronti di molti petrolieri ai quali l'autorità amministrativa aveva ritenuto opportuno sospendere la licenza, per la gravità dell'infrazione e dei sospetti e per le conseguenze economico-sociali che poteva avere la prosecuzione della loro attività. Ad essi, sulla base di questa norma, la licenza dovrà essere restituita, nonostante che persista quella situazione che aveva determinato la sospensione. Questi e gli altri motivi che abbiamo espresso nel corso della discussione ci portano a dichiarare un voto nettamente negativo a questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1847 e 1764-B

D E V I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E V I T O . A nome della 5ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982 » (1847).

A nome delle Commissioni permanenti 1ª e 5ª, chiedo altresì, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di studi per la programmazione economica-ISPE per gli anni 1981 e 1982 » (1764-B).

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, le richieste del senatore De Vito si intendono accolte.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982 » (1847) (*Relazione orale*)

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982 »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982 », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, che invito ad illustrare l'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129;

tenendo conto della grave situazione di dissesto idrogeologico, dell'elevato grado di sismicità e del degrado dei centri abitati della regione Calabria,

impegna il Governo a predisporre interventi e finanziamenti finalizzati alla soluzione degli obiettivi di cui in premessa, anche in relazione alle esigenze di ricostruzione legate agli eventi sismici del febbraio 1980, a favore della regione Calabria, nel

rispetto dei principi e dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1977, n. 616.

9. 1847. 1

LA COMMISSIONE

* **D E V I T O** , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame riguarda le provvidenze in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982. L'entità, per lo meno in termini geografici, del danno provocato da questo evento sismico si riferisce a 20 comuni della regione Calabria, a 14 comuni della regione Campania (tutti già colpiti dall'evento sismico del novembre 1980) e a 9 comuni della regione Basilicata, dei quali uno solo, il comune di Nemoli, è stato colpito soltanto da questo ultimo evento sismico mentre gli altri otto erano già stati danneggiati dal terremoto del novembre 1980.

La Commissione, nell'esaminare il decreto al nostro esame, ha ritenuto di dover scegliere la via della conversione, senza far pesare su questo provvedimento altri problemi che pure attengono alle vicende del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. Dico questo, signor Presidente, anche in coerenza con una recente modifica regolamentare di questa Assemblea, che ha l'obiettivo di non appesantire i decreti con materia — in questo caso non sarebbe stata estranea — comunque non strettamente legata all'obiettivo che questo decreto si propone, cioè quello di individuare le provvidenze relative ad un evento sismico molto preciso, quello del 21 marzo 1982.

Questo provvedimento contiene poche norme. La prima è volta a dare poteri straordinari al Ministro per il coordinamento della protezione civile, per quanto riguarda gli interventi relativi al soccorso e all'assistenza alle popolazioni colpite dall'evento sismico. E va dato atto al ministro Zamberletti della tempestività con la quale è intervenuto nelle zone colpite, se solo si tiene conto che entro i primi 4 giorni già i comuni danneggiati dal terremoto potevano registrare una presenza di *roulottes* sul territorio superiore

alle richieste che dagli stessi sindaci erano state inoltrate. Mi riferisco solo a questo dato per sottolineare la tempestività con la quale il ministro Zamberletti ha dato risposta alle esigenze immediate di soccorso e assistenza relative a questo evento sismico. Va dato atto inoltre al ministro Zamberletti di avere tempestivamente registrato, con una serie di sopralluoghi tecnici e di accertamenti statici, le prime esigenze e quindi le prime necessità di quelle popolazioni, in relazione al ricovero provvisorio, di 4.324 senzatetto.

Il secondo obiettivo che si propone questo provvedimento consiste nei poteri straordinari conferiti al Ministro per il coordinamento della protezione civile per quanto riguarda il ripristino delle unità immobiliari danneggiate. È emersa in Commissione — e anche nel corso dell'audizione dei sindaci della Calabria — l'esigenza di intervenire con uno strumento più adeguato rispetto a quello utilizzato per i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980. Il provvedimento prevede appunto che il ministro Zamberletti possa utilizzare l'esperienza e quindi gli strumenti, le ordinanze adottate nel terremoto del novembre 1980 con i necessari aggiornamenti. E la Commissione ha dato indicazioni, anche su suggerimento dei sindaci che abbiamo ascoltato, al commissario Zamberletti affinché la normativa relativa alla riparazione possa essere più adeguata rispetto a quella utilizzata per il terremoto del 1980, sia in termini di consistenza del contributo da erogare sia per il tipo di opere che possono essere comprese nell'ambito di un'ordinanza di riattazione.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per illustrare anche gli emendamenti che, per effetto del Regolamento che questa Assemblea si è data, non sono stati recepiti dalla Commissione, ma devono essere proposti in Aula.

In relazione al problema specifico della riattazione si propone un emendamento per cui il ripristino non va solo riferito alle unità mobiliari, ma anche alle opere pubbliche e agli edifici di culto, con quelle indicazioni che abbiamo già dato in Commissione al

commissario Zamberletti circa l'adeguamento e l'aggiornamento della cosiddetta ordinanza n. 80, per poter fronteggiare la situazione in questi comuni con maggior efficienza. Si ritiene infatti che, stante l'entità del danno (non a caso tutti i comuni colpiti da questo evento sono stati classificati danneggiati), un'ordinanza di riattazione adeguata nella consistenza delle cifre disponibili, e per il tipo di intervento, possa risolvere in gran misura i problemi sollevati o comunque provocati dal terremoto a cui fa riferimento questo provvedimento.

Anche per questa ragione, signor Presidente, presentiamo un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 1 — col quale il Governo riteneva di poter affrontare i problemi della ricostruzione, addirittura dello sviluppo dei comuni colpiti da questo terremoto, con un riferimento alla legge n. 219 abbastanza confuso e quindi incerto e secondo noi inapplicabile nella realtà — inteso a separare da questo provvedimento i problemi della ricostruzione e dello sviluppo, impegnando altresì il Governo ad emettere un provvedimento a parte, entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo decreto, che faccia fronte ai problemi della ricostruzione e noi diciamo non solo della ricostruzione.

Infatti i problemi della Calabria vanno al di là degli eventi sismici. È tornato in Commissione, e credo che verrà qui sollevato in Aula, un problema particolare della Calabria che fa riferimento ad un altro evento sismico del febbraio 1980, che non aveva avuto alcuna considerazione da parte del Governo e del Parlamento, ma aveva avuto una qualche attenzione dal legislatore regionale. Per queste ragioni il problema della Calabria è all'attenzione politica di tutte le forze presenti in Parlamento e non a caso nella stessa legge finanziaria, o meglio, allo stato degli atti, nella legge-stralcio che fu operata sulla legge finanziaria c'è un provvedimento che riguarda uno stanziamento per la Calabria. Non è escluso che il Governo possa riconsiderare rispetto al problema della Calabria alcuni problemi pregressi, per inserirli in un provvedimento legislativo che possa tenere conto di questa realtà del Mez-

zogiorno e, in particolare, di quella calabrese, che richiede una maggiore attenzione.

Ulteriori modifiche che la Commissione propone si riferiscono all'estensione delle agevolazioni fiscali previste per i comuni danneggiati dal terremoto del novembre 1980, nonché alla possibilità riconosciuta al Commissario straordinario di usare i fondi a sua disposizione anche per l'utilizzazione di esperti e di tecnici, perchè anche questo è stato un problema sollevato dai sindaci dei comuni della Calabria. Sarà così possibile garantire un minimo di assistenza tecnica sia per il rilievo definitivo del danno — e questa è l'altra ragione che ci ha convinti a non affrontare con questo provvedimento il problema della ricostruzione — perchè, pur avendo con tempestività il Commissario straordinario proceduto all'accertamento dei danni, riferiti però all'aspetto statico dei fabbricati più che all'entità dei danni, un'ulteriore indagine dal punto di vista tecnico, che possa completare il quadro complessivo del danno, può essere un dato di riferimento per preparare un provvedimento definitivo relativo alla ricostruzione. Quindi c'è questo ulteriore emendamento che dà al Commissario la possibilità di utilizzare personale tecnico per queste ragioni.

Un'ultima considerazione riguarda gli oneri. Stante l'urgenza di provvedere e le difficoltà della situazione di bilancio, il Governo è ricorso a un metodo di copertura, nei cui confronti si esprime parere favorevole (e in questo momento credo di poter rappresentare la Commissione bilancio), con un metodo che avevamo già attuato con un provvedimento precedente relativo ai problemi del terremoto del 1980: si prelevano 200 miliardi a carico del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219, con l'impegno ad una reintegrazione del fondo stesso in sede di legge finanziaria 1983, in modo da non ridurre lo stanziamento complessivo già deliberato dal Parlamento per quanto riguarda eventi sismici precedenti.

Queste, signor Presidente, sono le considerazioni che dovevo esporre a nome della Commissione, sottolineando ancora una volta che, pur essendo sospinti dall'esigenza di modificare alcune norme relative alla

legge n. 219 — cosa che l'atteggiamento dell'altro ramo del Parlamento non ci ha consentito di fare in quel provvedimento — abbiamo colto l'occasione di questo decreto per correggere alcuni errori commessi in quella legge. Comunque, in omaggio alla coerenza di questa Assemblea, che ha modificato il Regolamento orientandosi a fare dei decreti-legge strumenti più snelli e limitati nella materia, la Commissione ha deciso di non presentare altri emendamenti, che pure trovavano una loro legittimità, a correzione di alcuni errori commessi nel passato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Calice. Ne ha facoltà.

C A L I C E . Signor Presidente, colleghi, abbiamo acceduto all'idea di distinguere nel decreto al nostro esame gli interventi urgenti da quelli ricostruttivi che, in verità, nel primitivo testo del Governo erano in qualche modo confusi, inattuabili e lanciavano messaggi che purtroppo — è il caso di dirlo alla luce dell'esperienza delle precedenti leggi sul terremoto — riteniamo che sarebbero rimasti puri messaggi.

Abbiamo acceduto all'idea di distinguere urgenza, emergenza e ricostruzione in primo luogo per consentire al Governo di intervenire subito, in secondo luogo perchè i sindaci, e a ragione, hanno chiesto un pronto provvedimento che consentisse l'attivazione dell'emergenza, in terzo luogo perchè vogliamo riflettere adeguatamente sui problemi della ricostruzione che, non a caso, l'articolo 2, così come è stato emendato dalla Commissione, impone al Governo di affrontare con un provvedimento apposito entro tre mesi. In base all'esperienza posso affermare che è facile raggiungere l'accordo sui problemi emergenti, ma è difficile da ogni punto di vista, dal punto di vista delle reali disponibilità finanziarie, del rispetto delle autonomie, dell'agibilità complessiva di un processo di ricostruzione, raggiungere l'accordo su questioni di fondo. In questo senso, la prova decisiva anche su questo terremoto (nuovo purtroppo) è entro tre mesi.

Ci permettiamo di affacciare già in questa sede quali potrebbero essere, al di là dei richiami generici e confusi alla legge n. 219, gli orientamenti ricostruttivi del disegno di legge su cui è impegnato il Governo, orientamenti decisivi anche se non esclusivi: in primo luogo, riteniamo che in Calabria — ma non si tratta solo della Calabria — essenziale è il recupero e il risanamento dei centri contadini abitati, che qualche volta in modo pomposo si chiamano centri storici. Questo lo esige un minimo di soglia di civiltà per quelle popolazioni, che fanno parte delle aree interne, le più povere del nostro paese; lo esige un'operazione economica di salvaguardia di rilevanti investimenti fissi sociali di grande valore economico, se non vogliamo continuare ad alimentare l'abbandono o peggio l'abusivismo diffuso in quelle zone.

In secondo luogo, occorre un intervento complesso e rispettoso delle autonomie sul terreno della difesa idrogeologica, o meglio del contenimento del dissesto classico della Calabria, ma non solo della Calabria, e attuare alcune altre norme della legge n. 219, cui accenniamo non in modo esclusivo: quella sulla cooperazione, sul sostegno al turismo, sui finanziamenti di sviluppo dell'agricoltura.

Ho voluto accennare a tali questioni per spiegare anche le ragioni della nostra approvazione di questa distinzione di provvedimenti urgenti e di provvedimenti per la ricostruzione, per i quali verificheremo tra tre mesi anche se l'esperienza precedente non è confortante. Abbiamo voluto sottolineare, per i problemi della ricostruzione e quindi per il provvedimento *ad hoc* che il Governo emanerà, le questioni di un terremoto dimenticato, quello del febbraio 1980, del quale esiste traccia solo in una legge regionale: per le zone povere esistono anche i terremoti di cui nessuno si accorge, come gli infarti silenziosi che pare (dicono i medici) siano i più pericolosi, rispetto ai quali chi ha soldi ha la possibilità di prevenire o almeno di accorgersi di certi fatti, mentre altri vi sono esposti micidialmente, nel senso che preparano gradualmente disastri più gravi.

L'ordine del giorno, redatto dalla Commissione, nel richiamare questo dimenticato terremoto del febbraio 1980, molto saggiamente fa riferimento alle questioni cui ho accennato a proposito della legge di ricostruzione, cioè al recupero dei centri contadini abitati, agli interventi contro il dissesto idrogeologico della Calabria. Noi non vogliamo, come altri possono essere tentati di fare, approfittarne (vorremmo che i terremoti non ci fossero); ma non possiamo dimenticare questa citazione che troviamo attuale del Nitti secondo il quale nella lunga durata: « Il volto della Calabria — ma il discorso potrebbe essere esteso a tutto il Mezzogiorno — è determinato da ferite profonde che risalgono a tre questioni fondamentali: i dissesti idrogeologici, i terremoti, il disboscamento ». Aggiungeva poi un'altra questione, l'emigrazione, che oggi non è più emigrazione transoceanica, ma è il pauroso abbandono delle aree interne. Una lezione di grande attualità, che mi sono permesso di citare semplicemente per dire che il nostro atteggiamento non è di cinico approfittare della circostanza del terremoto per guardare ai problemi di fondo, di lunga durata, di una regione come la Calabria, ma purtroppo non soltanto di questa regione.

Sulla questione dell'emergenza noi poniamo — e mi pare che il Ministro per la protezione civile sia d'accordo — alcuni problemi. Il primo è questo: quando c'è il richiamo agli aggiornamenti, l'ordinanza n. 80 sia comprensiva non solo di un elevamento del tetto da 10 a non so quanti milioni, che il Ministro riterrà necessari alla luce di indagini e di accertamenti effettivi dello stato di danno conseguente al terremoto; ma questi aggiornamenti legati all'antisismicità li riteniamo necessari ed opportuni per evitare ingiustizie rispetto ai precedenti e per evitare soprattutto sprechi, come l'esperienza del vecchio terremoto ha dimostrato. Ci auguriamo che l'ordinanza si muova in questa direzione non potendola redigere il Parlamento, ma avendo esso espresso un chiaro messaggio quando parla di necessari aggiornamenti.

Secondo problema: risparmiare al massimo (e anche i sindaci sono d'accordo) i prefabbricati, se non nel caso esclusivamente

necessario per eventuali opere pubbliche, anche qui per due questioni purtroppo amare (perchè abbiamo fatto esperienze amare in ordine all'attività ancora non iniziata di ricostruzione nella Campania e nella Basilicata). Le questioni amare sono queste: si è dimostrato che un prefabbricato, che sarebbe dovuto costare 350.000 lire al metro quadro, è costato dalle 550.000 alle 650.000 lire al metro quadro, comprese le opere di installazione, quasi il prezzo, in alcune zone, di un metro quadro di costruzione finita. È una vergogna!

Seconda questione: l'appalto dei prefabbricati. Qui non solo si scatenano, come preferisce dire il senatore Scardaccione, le imprese del Nord, ma operazioni terribili sono avvenute attorno agli appalti dei prefabbricati. Non concordiamo su un'ordinanza di sanatoria che lei, Ministro, ha emesso per la situazione di Potenza: è questione marginale, ma stiamo parlando di terremoto. Comunque ritorneremo a mettere il dito in questa piaga purulenta legata agli appalti dei prefabbricati.

A lei, signor Ministro, ma non all'intero Governo, abbiamo sempre dato atto di essere stato, salvo qualche neo, rispettoso delle autonomie locali. Ebbene, possibilmente le valorizzi anche in una circostanza come questa! Non a caso lo diciamo a lei, non lo diciamo all'intero Governo perchè le integrazioni e le modificazioni successive alla legge n. 219, richiamate purtroppo malauguratamente in quel primitivo testo dell'emendamento, ci devono far riflettere su una cosa: la Commissione aveva lavorato molto bene nel costruire un rapporto corretto con le autonomie; siamo arrivati nelle integrazioni e nelle modificazioni, in nome di un'inefficienza che c'è, ma non è diffusa nell'area terremotata, a costruire un centralismo vergognoso in cui si trattano risorse in modo sfacciato tra Ministri e assessori. Queste sono le conclusioni cui si è arrivati con il decreto n. 57.

L'appello mio non è retorico, signor Ministro. Lei avrà avuto modo di conoscere la realtà del Mezzogiorno: se le viene a mancare oggi il sostegno delle autonomie locali non saremo in grado di fare una buona legge

sulla ricostruzione, perchè sappiamo che è l'anello decisivo. Molto è rimesso alla sua — non esitiamo a ribadirlo — correttezza nei rapporti con le autonomie, come l'ha avuta in generale a proposito del drammatico terremoto precedente.

Ho finito, signor Presidente e colleghi. Vorrei dire, anche richiamando posizioni del sempre puntuale senatore De Vito, che anche nostre sono le perplessità finanziarie. Avremmo preferito cioè che i 200 miliardi (in termini di cassa saranno 50 o 100, la questione non cambia) non gravassero sul pozzo di San Patrizio della 219, ma trovassero una copertura diversa, per note vicende che non è il caso di continuare ad esporre in quest'Aula, cioè la politica del Tesoro che ha ridotto al punto in cui ha ridotto le possibilità di ricostruzione nella Basilicata e nella Campania. Comunque, rifaremo i conti; abbiamo adottato una norma che obbliga in sede di valutazione bilancio 1983 a ricostituire quel fondo che ora si è utilizzato per l'emergenza, anche se, ripeto, la perplessità resta. Avremmo preferito che il Governo presentasse una copertura diversa dal ricorso alla legge n. 219, cui si fa ricorso sempre, anche per l'acquedotto pugliese che, al di là dell'emergenza, lei sa bene, signor Ministro, ha problemi strutturali che non hanno niente a che fare con il terremoto.

La seconda questione che vogliamo porre è se, anche alla luce dell'esperienza precedente, la classificazione dei danni e dei comuni che è stata fatta (non entro nel merito delle scelte di Governo) non debba essere documentata e motivata. Perchè quelli, e solo quelli o tutti quelli? E dico di più: ipotizzo la questione se alla luce di un accertamento veritiero e di una comunicazione (quando faremo la legge sulla ricostruzione) di questi danni, non ci sia l'opportunità, dentro quell'area, di distinguere (come mi pare qualche sindaco calabrese abbia proposto). Voglio porre un problema oggettivo; non dico: stringiamo, allarghiamo, diversifichiamo, ma chiedo che la classificazione (come non è avvenuto con la legge n. 219) sia rapportata in maniera limpida e chiara, in un rapporto chiaro con il Parlamento sulle motivazioni, ad un accertamento rigoroso

dei danni che a proposito della Calabria non abbiamo, come non abbiamo per la Basilicata e la Campania. Pregheremmo il Governo di accertare entro 3 mesi più rigorosamente, se ciò non è avvenuto, il fondamento della classificazione.

Queste, signor Presidente, le questioni che ritenevamo di dover sollevare e che ci sembrano valide non solo per l'emergenza, ma anche per la prospettiva. In sostanza l'augurio è questo: che questo paese impari qualche volta qualche cosa, che non dimentichi

chi rapidamente. Non pretendiamo i titoli dei giornali, non è questa la questione di fondo, ma che l'esperienza serva a insegnare che cosa è dolce e che cosa è amaro, se qualche cosa di dolce ci può essere in una situazione di questo genere, onde evitare gli errori gravissimi che si sono commessi nell'emergenza e soprattutto nella ricostruzione nel precedente terremoto.

Questo è il nostro auspicio e per questo siamo intervenuti nel dibattito. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Presidenza del vice presidente M O R L I N O

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

* D E V I T O , *relatore*. Con tutto il rispetto dovuto al collega Calice sottolineo che la mia mancata replica dipende dal fatto che le sue considerazioni avevano riferimento ai provvedimenti relativi al terremoto, ma in modo particolare alle modifiche alla legge n. 219; e poichè io per primo ho dovuto fare forza su me stesso per non presentare emendamenti correttivi anche nella direzione sollecitata dal collega Calice, mi astengo da qualsiasi ulteriore considerazione, avendo già detto nella mia introduzione le ragioni che hanno indotto la Commissione a contenere gli emendamenti a questo provvedimento.

Vorrei solo cogliere l'occasione per far presente, signor Presidente, che fra gli emendamenti presentati abbiamo ommesso di tenere conto che, al terzo comma dell'articolo 1, il riferimento al decreto-legge 27 febbraio 1982 n. 57 non poteva che essere fatto in questa forma, perchè all'atto della presentazione non era ancora convertito. L'emendamento presentato all'articolo 2, nella sua parte finale, va riferito anche al terzo comma dell'articolo 1 in due punti, là dove lo stesso decreto n. 57 viene citato, nel senso che bisognerà integrare il testo aggiungendo le pa-

role « convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 1982, n. 187 ».

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per la protezione civile.

Z A M B E R L E T T I , *ministro senza portafoglio per la protezione civile*. Ringrazio il senatore De Vito per gli apprezzamenti che ha fatto nella sua relazione, in merito all'intervento di emergenza. In verità il terremoto del 21 marzo ha visto la possibilità di intervento immediato del sistema di emergenza già attivato in Campania e Basilicata in occasione del precedente gravissimo terremoto; un sistema di emergenza che aveva già preparato una serie di strutture operative, che sono state in grado di intervenire immediatamente in occasione degli eventi sismici del marzo 1982.

In sostanza si è verificata la conferma che un buon sistema di emergenza, collaudato in precedenti drammatiche esigenze, può dare degli ottimi risultati, accelerando e rendendo rapidissimi i tempi di intervento. Direi che abbiamo potuto fruire così non solo della buona qualità dei quadri operativi di comando del sistema stesso, ma anche di tutta una serie di strutture e mezzi come le *roulottes* recuperate dal primo terremoto della Campania e Basilicata, che è stato possibile

convogliare immediatamente nella zona senza alcuna perdita di tempo. Così anche il sistema delle telecomunicazioni, dopo il *black-out* del telefono che sempre segue ad eventi di questo tipo per il sovraccarico delle linee, in realtà è stato rapidamente riattivato grazie a collegamenti alternativi che hanno dato buoni risultati.

Ancora una volta il criterio dell'attivazione dei sindaci, come protagonisti della guida dell'emergenza sul loro territorio, con adeguati supporti tecnici, ha dimostrato che un buon sistema di protezione civile si basa sulla esaltazione e valorizzazione degli enti locali, che devono essere naturalmente messi in condizione di operare all'altezza delle responsabilità che si collocano improvvisamente davanti a loro in occasione di eventi calamitosi.

Voglio assicurare il senatore Calice che la cura di mantenere le autonomie locali al centro delle fasi critiche della vita di una collettività rappresenterà il mio impegno fondamentale, perchè in realtà ciò garantisce non solo un salto di qualità nella partecipazione generale dei cittadini al superamento dell'emergenza e all'inizio della ricostruzione, ma rappresenta anche uno strumento di controllo e di partecipazione alla risposta di aiuto. Non si tratta di una questione di assistenza, ma l'esaltazione delle autonomie locali è anche coincidente con la massima esaltazione delle esigenze di efficienza che, come sempre, la gestione di una emergenza pone in particolare rilievo.

In realtà — lo abbiamo visto in Campania e Basilicata — quando abbiamo superato l'emergenza facendo leva soprattutto sulle autonomie locali, abbiamo pure avuto inconvenienti e discrasie, ma senz'altro non avremmo avuto il livello di efficienza e di produttività che abbiamo realizzato nel 1981 se non avessimo dato alle autonomie locali la guida del processo di reinsediamento, come abbiamo dato alle autonomie locali la guida degli interventi assistenziali e di immediata emergenza. Direi che il risultato è stato prodigioso: lo dico alla luce di ciò che l'avvio drammaticamente faticoso del processo di ricostruzione mette in evidenza.

Credo che nel 1981 si sia avuto un salto di

qualità e nella capacità di intervento delle autonomie locali e nei risultati conseguiti; e temo che un processo non così strettamente collegato alla responsabilità delle autonomie locali difficilmente riuscirà a dare una percentuale almeno accettabile dei livelli di efficienza: ed è per questo che concordo con gli emendamenti che sono stati introdotti al decreto-legge, uno dei quali riguarda la possibilità di utilizzare personale qualificato, in particolare personale tecnico, perchè sarebbe assurdo che caricassimo sulle amministrazioni locali la responsabilità di guida di questa fase, se non fornissimo ai sindaci tutti gli strumenti tecnici necessari per poter guidare questo processo.

L'altro aspetto — lo ha sottolineato il senatore Calice — è quello relativo alla ordinanza n. 80. In realtà l'obiettivo che ci proponiamo con questo provvedimento, che sarà adottato nei prossimi giorni, è intanto quello di chiudere la partita dell'assistenza che si è sviluppata nella prima fase con il ricovero dei senzatetto in *roulottes* e in alberghi. Abbiamo utilizzato le strutture turistiche presenti nella zona, ma abbiamo oggi il dovere di liberarle al più presto proprio per non perdere la stagione turistica, anche se l'occupazione di alberghi è stata estremamente limitata alle strutture turistiche marginali rispetto alla utilizzazione turistica corrente. D'altra parte le condizioni di vita in strutture precarie come le *roulottes* sono accettabili per periodi di tempo limitati.

L'obiettivo che già oggi ci stiamo proponendo per il reinsediamento della popolazione è l'utilizzazione della ordinanza n. 80. Al riguardo ricordo gli ammonimenti del senatore Spadaccia nell'ultimo dibattito sulla utilizzazione della ordinanza n. 80. Oggi non si può non tener conto delle disposizioni sopravvenute fra l'emanazione della ordinanza n. 80 e la legge sulla ricostruzione, e cioè delle direttive e delle norme tecniche antisismiche diramate dal Ministero dei lavori pubblici.

Quindi cerchiamo di unire due cose, e cioè la estrema urgenza dell'intervento e le garanzie della normativa antisismica. Con quale obiettivo? Quello di utilizzare le procedure di finanziamento che sono state positiva-

mente collaudate, quelle del « buono contributo », quelle della perizia giurata e delle commissioni di controllo comunali. Anche qui è indispensabile avere il supporto tecnico, perchè le commissioni comunali siano all'altezza di un tipo di controllo più raffinato di quello che era necessario per la vecchia ordinanza n. 80. Ma nello stesso tempo questo sistema prevede l'aumento del tetto del contributo finanziario, legato non soltanto ai maggiori costi dei materiali e del lavoro rispetto al 1981, ma anche alle maggiori opere che sono necessarie per conseguire un più attento adeguamento antisismico degli edifici.

La Commissione molto opportunamente — e di questo ringrazio il senatore De Vito — ha proposto di modificare l'ultimo comma dell'articolo 2 e devo dire che la modifica è opportuna. Si rimanda ad un impegno che il Governo si assume a breve termine per l'emanazione di norme per la ricostruzione che tengano conto, come è stato sottolineato molto opportunamente dai senatori De Vito e Calice, del fatto che in realtà ci troviamo di fronte ad una zona che, dal punto di vista della classificazione immediata, non può non essere compresa fra i comuni danneggiati, essendo la gravità del terremoto del 21 marzo 1982 limitata rispetto alla gravità dell'urto subito dalle zone interne della Campania e della Basilicata nel novembre 1980.

Possiamo dire che quei comuni sono stati danneggiati, ma, se esaminiamo il territorio colpito e i comuni sui quali il danno si è verificato, possiamo verificare che il risultato complessivo dal quale dobbiamo partire per una politica di ricostruzione non ci consente obiettivamente di considerare quei comuni soltanto danneggiati, perchè al danno del terremoto del marzo 1982 si aggiunge il danno storico della fatiscenza dei centri urbani, dovuta all'abbandono. Si è parlato di processi di emigrazione che non hanno consentito a questi centri di continuare a vivere. Quindi è difficile vedere il processo di riparazione dell'edificio slegato dal contesto di un centro urbano, che spesso ha bisogno di opere di bonifica massiccia quando sono in corso da tempo, da prima del terremoto, pro-

cessi di trasferimento dell'intero centro abitato.

Entra in gioco il problema del dissesto idrogeologico della Calabria, che è stato messo in evidenza dal terremoto del marzo 1982, ma che non possiamo non considerare come un problema legato alla ricostruzione vista come politica generale di prevenzione, in un'area che dobbiamo considerare fra le più esposte nel nostro paese al grande rischio di urto sismico negli anni futuri. Quindi solo una politica cieca potrebbe farci vedere il problema della riattazione solo come conseguimento della possibilità abitativa provvisoria. Ecco quindi che il sistema dell'ordinanza n. 80 troverà applicazione per gli edifici danneggiati, ma non inseriti in un intero contesto urbano che ha problemi gravi, anche di carattere geologico.

Quindi risolviamo i problemi più gravi attinenti alla ricostruzione attraverso una politica più attenta, non con un rinvio puro e semplice alla legge n. 219. Ricordava giustamente il senatore De Vito che quei comuni non troverebbero nell'applicazione della legge n. 219 la risposta che obiettivamente meritano, ai fini di un adeguamento e di un recupero che siano di lungo periodo. In realtà è molto più serio il rinvio ad una meditata proposta, in tempi rapidi, del Governo, che non il recupero della politica della ricostruzione nell'affrettata dizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge in esame.

Voglio dire al senatore Calice che non ho firmato sanatorie, ma qualcuno può firmare anche la sua condanna a morte senza accorgersene!

C A L I C E . L'ordinanza.

Z A M B E R L E T T I , *ministro senza portafoglio per la protezione civile*. Non c'è un'ordinanza di sanatoria, ma ci sono lettere di richieste di informazioni per esaminare tutta una serie di problemi...

C A L I C E . Speriamo che restino tali.

Z A M B E R L E T T I , *ministro senza portafoglio per la protezione civile*. ... che

dovranno essere collocati in procedimenti di necessaria sanatoria, quando ci saranno tutte le condizioni per operare in questo senso.

Voglio dire, concludendo, che il disegno di legge, con gli emendamenti proposti dal senatore De Vito, consente di dare una risposta più rapida e puntuale in questo momento, e quindi il Governo ne raccomanda l'approvazione con i ringraziamenti al relatore De Vito che è diventato, anche perchè è sindaco di uno di quei comuni, un esperto di questi problemi. Dall'esperienza drammatica che abbiamo alle spalle dobbiamo trarre elementi per migliorare i nostri interventi, a mano a mano che questi drammatici eventi si verificano. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Senatore De Vito, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

DE VITO, relatore. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.
Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti già illustrati dal relatore, con l'avvertenza che questi si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Se ne dia lettura.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

Al secondo comma sostituire le parole:
« Ai fini dell'avvio dei lavori di ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma » *con le altre:* « Per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma e per gli interventi urgenti relativi ad opere pubbliche e ad edifici di culto ».

1.1 LA COMMISSIONE

Al terzo comma, dopo le parole: « decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 », *ove ricorrono, aggiungere le altre:* « convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187 ».

1.4 LA COMMISSIONE

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, sentite le Regioni interessate, presenterà un disegno di legge per disciplinare gli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al primo comma secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine gli interventi a favore dei comuni colpiti anche dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovranno essere unitariamente considerati ».

1.2 LA COMMISSIONE

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Alle provvidenze contemplate dalla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, numero 875, e successive modificazioni e integrazioni ».

1.3 LA COMMISSIONE

Dopo le parole: « attuazione del presente decreto », *aggiungere le altre:* « , ivi compresi quelli relativi al personale ed agli esperti scelti con le modalità di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e integrazioni ».

2.1 LA COMMISSIONE

Aggiungere in fine le seguenti parole: « , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187 ».

2.2 LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

R O M E I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M E I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, ritengo anzitutto doveroso, e non per semplice formalismo, esprimere apprezzamento al Ministro per la protezione civile, ai suoi collaboratori, al personale tutto, civile e militare, dell'amministrazione dello Stato, per la sollecitudine e l'efficacia degli interventi di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del 21 marzo 1982. Non è questa una valutazione personale, ma è un sentimento unanime di quanti almeno nei 20 comuni della Calabria hanno dovuto superare i gravi disagi dell'evento calamitoso in una difficile situazione di degrado del territorio e degli abitati. È la valutazione responsabilmente espressa in varie sedi dagli amministratori dei predetti 20 enti locali. In questo apprezzamento, onorevole Presidente, onorevole Ministro, è compreso l'auspicio di una sollecita approvazione della legge sulla protezione civile già all'esame del Parlamento.

Tornando al sisma del 21 marzo scorso, esso per fortuna non ha prodotto tragedie umane come i due precedenti, che hanno colpito Campania e Basilicata. Anche gli effetti distruttivi — tranne 3 o 4 comuni — sono stati di minore intensità. Gravi invece risultano i danni alle unità immobiliari, abitative, aziendali e architettoniche del culto, proprio per quella condizione di degrado cui ho accennato. Questa ultima circostanza, cioè della gravità dei danni, concentra ora le aspettative delle popolazioni colpite sulle ordinanze che in forza del provvedimento che stiamo approvando dovranno essere emanate dal Ministro per la protezione civile.

Gli amministratori comunali hanno avuto modo in ripetute occasioni, specialmente nell'incontro con il Presidente del Consiglio dei ministri di circa un mese fa e in quello avven-

nuto ieri al Senato, di esprimere quali sono le esigenze da soddisfare. Poichè lo stanziamento disposto dal decreto al nostro esame lo consente, raccomando che le misure di ripristino delle opere danneggiate possano svolgersi con la stessa encomiabile solerzia che ha contraddistinto gli interventi di soccorso.

Circa l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 1, proposto dalla Commissione, potrebbe sorgere il dubbio che si voglia attenuare ulteriormente quella che in sostanza, anche nel testo del Governo, era poco più che una promessa. Il dubbio tuttavia è facilmente fugato solo che si pensi che, nell'una come nell'altra formulazione, si tratta di una norma a futura memoria (un futuro molto prossimo, naturalmente: speriamo che siano rispettati i tre mesi). Non esistono soltanto problemi di ricostruzione dei danni del terremoto, ma esiste una grave situazione di degrado idrogeologico e abitativo di un'intera regione, che va affrontato con misure eccezionali: un degrado, onorevoli colleghi, che ha cause antiche, sì, ma anche recenti, legate queste ultime al cattivo uso del territorio, specialmente costiero, alle speculazioni edilizie che in certi casi originano fenomeni gravemente delinquenti (dallo scempio delle foci dei fiumi, con prelievi di materiale inerte, agli incendi nei boschi e via discorrendo).

Avendo presente questa situazione e la necessità di porvi rimedio, il Governo Forlani, con proprio decreto del 1981, dispose uno specifico stanziamento a favore della regione Calabria. Alle stesse ragioni si richiamava la norma approvata da questa Assemblea in sede di discussione della legge finanziaria di quest'anno, norma stralciata poi, per le ragioni a tutti note, dall'altro ramo del Parlamento. Il Governo, nell'elaborare il disegno di legge di cui è cenno nell'ultimo comma dell'articolo 1, dovrà tener conto di tutte queste cose.

Concludo questa mia breve dichiarazione di voto raccomandando al Governo, se è possibile, di riconsiderare i limiti quantitativi disposti dal CIPE per quanto concerne la

contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti da parte dei piccoli comuni delle regioni meridionali, specialmente calabresi, almeno dei comuni danneggiati dal terremoto.

Con questi intendimenti, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, confermo il già preannunciato voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro*).

R A S T R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, devo motivare il voto di astensione che il Gruppo del Movimento sociale italiano darà al decreto in sede di conversione: voto di astensione che non vuole significare, evidentemente, distacco dai problemi che sono scaturiti per le popolazioni della Calabria in relazione all'ultimo terremoto, ma vuole essere piuttosto una critica, una puntualizzazione nei confronti del Governo e delle forze di maggioranza. A noi sembra, come fatto primario, di dover precisare che le situazioni dei terremoti del 1980 e del 1982 non sono omogenee. Non sono situazioni omogenee perchè la situazione è diversa, come ha riconosciuto lo stesso ministro Zamberletti; non sono situazioni omogenee perchè nei luoghi danneggiati già esisteva una struttura di pronto intervento; non sono situazioni omogenee soprattutto perchè, mentre nel terremoto del 1980 abbiamo avuto una grave situazione di dissesto, nel caso specifico del terremoto del 1982 non più di 4.000 unità abitative, quindi 4.000 nuclei familiari, sono stati interessati dai problemi dell'emergenza.

Partendo da questa posizione e considerando la circostanza specifica che, mentre nel novembre 1980 non c'era un ministro per la protezione civile, che vivaddio invece esisteva nel marzo 1982, e pertanto la nomina del Commissario trovava la sua giustificazione legale e costituzionale, teniamo a sot-

tolinare che in questo caso tale nomina poteva essere superata attribuendo al Ministro competente, ancorchè in mancanza della legge organica sulla protezione civile, quelle competenze anche di ordine economico e finanziario per affrontare l'unica cosa che, secondo lo stesso decreto presentato dal Governo, il Commissario di Governo deve affrontare: e cioè i problemi dell'emergenza, che sono poi i problemi dell'assistenza, del pronto ricovero, della prima fase dell'intervento finanziario, lasciando viceversa, come peraltro lo stesso decreto — insisto — prevede, ad altra legge e ad altre competenze la fase successiva della ricostruzione.

Qual è il motivo per il quale si è voluto nominare il Ministro per la protezione civile anche Commissario di Governo, quando le realtà emergenti non erano tali da giustificare un commissariato e quando il tempo di esecuzione del commissariato è ancorato a 4-5 mesi, secondo i termini definitivi fissati nel decreto, per cui è chiaro che il Commissario nella stessa persona del Ministro per la protezione civile non potrà svolgere altro compito se non quello dell'assistenza?

La preoccupazione che motiva l'astensione del nostro Gruppo è proprio determinata dal fatto che attraverso questa funzione del Commissario, come già è avvenuto a proposito di un altro fenomeno ben più grave, si innesti un processo di osmosi e di simbiosi tra l'emergenza e la ricostruzione, cioè tra la fase dell'assistenza e quella ricostruttiva, con una conseguenza ancora peggiore: poichè il decreto prevede una nuova legge da emanarsi nei tre mesi successivi alla data di conversione di questo decreto e questa legge non può prevedere la proroga della gestione commissariale, non si capisce bene in tutta la fase intermedia (tra questo momento di approvazione del decreto e quello in cui entrerà in vigore la fase autentica della ricostruzione) l'ente di gestione, che inizialmente dovrebbe essere il Commissario di Governo, come potrà essere sostituito in una fase continuativa, in relazione alle stesse opere, alle stesse modalità di esecuzione e agli stessi fondi.

Abbiamo ritenuto che, nella specie, si fosse verificata una sorta — mi si consenta questa valutazione personale — di pigrizia mentale, nel senso che la legge n. 219, che fu una legge specifica, realizzata per quella circostanza, per quell'emergenza, per quei danni, per quel terremoto, finisca per diventare un po' una legge-quadro in cui si articola l'attività del Ministero per la protezione civile, attraverso uno strumento che può essere giustificato in casi eccezionali (qual è quello del Commissario) ma che non può costituire la norma; altrimenti l'Italia nel suo dissesto generale, non solo idrogeologico, finirà per essere non più un paese istituzionalmente governato, ma un commissariato generale. E proprio l'esempio dell'acquedotto pugliese e tanti esempi che incombono in questi giorni in altre materie ci portano a valutare questa linea di tendenza che il Governo, il Parlamento e le forze politiche stanno adottando in ordine a certi regimi straordinari che possono trovare la loro piena giustificazione in altre circostanze (noi stessi fummo i promotori, nella legge speciale per Napoli, in proposte non discusse dal Parlamento di questo istituto particolare) ma che non possono trovare costantemente la loro applicazione.

Esplicata così la nostra perplessità in ordine al disegno complessivo di questo decreto, in relazione anche alla prossima legge (dove non è definito chi andrà a gestire la ricostruzione, mentre sarebbe stato molto opportuno che si fosse precisato in questa sede se il Ministero per la protezione civile o il Commissario straordinario dovesse essere il gestore dell'ulteriore fase in modo da dare una continuità tra la prima e l'ultima fase ricostruttiva), visti i termini, visto soprattutto il problema finanziario che è un problema gravissimo in quanto la legge n. 219 con i suoi fondi sta diventando il pozzo di San Patrizio, come l'ha definito Calice (io direi lo strumento operativo-finanziario per sopperire a tante altre diverse esigenze), attese queste motivazioni, il nostro partito esprime un voto di astensione rispetto al decreto in esame. (*Applausi dall'estrema destra*).

S E S T I T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E S T I T O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, farò una dichiarazione di voto brevissima in quanto il senatore Calice, intervenendo nella discussione generale, ha già esposto in modo lucido e approfondito le ragioni del consenso che il Gruppo comunista si accinge ad esprimere alla conversione del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129.

Ci sembra una legge giusta, così come risulta modificata dagli emendamenti testè approvati. Abbiamo acceduto a quella proposta, come è stato già detto, di distinguere il provvedimento in due momenti: un momento in cui si affronti — in tempi estremamente rapidi e comunque prima che sopravvenga la stagione invernale — la fase degli interventi urgenti sui danni provocati dal sisma del 21 marzo 1982, in ciò confortati anche dal consenso espresso dai numerosi sindaci intervenuti ieri in Commisisione nel corso di una audizione informale. Essi hanno unanimemente posto l'accento sull'esigenza di fronteggiare in tempi rapidi l'emergenza che si è determinata a seguito del sisma citato e di dare alle popolazioni interessate risposte tempestive concrete ed adeguate.

Un altro momento in cui si vada, in tempi ravvicinati e con un impegno pari alla gravità dei problemi, alla fase degli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dal terremoto, tenuto conto dell'allarmante dissesto del territorio (si potrebbe dire, purtroppo, dello sfascio idrogeologico) soprattutto della collina e della montagna, e l'alto grado di sismicità.

Per quanto riguarda l'emergenza, alla luce anche delle dichiarazioni testè fatte dal ministro Zamberletti, prendiamo atto della disponibilità manifestata a proseguire in una azione di esaltazione degli enti locali e dei loro rappresentanti, sperimentata nel corso delle precedenti tragiche esperienze ed anche in questa dolorosa vicenda. Non abbiamo difficoltà ad esprimere il nostro apprezza-

mento per la prontezza dell'intervento effettuato nei comuni colpiti in Calabria dal sisma del marzo scorso. Prendiamo atto altresì della dichiarata disponibilità del Ministro a valutare, nell'aggiornamento che si è reso necessario dell'ordinanza n. 80, in modo approfondito la situazione nuova che si è venuta a determinare per consentire, attraverso anche lo snellimento di procedure, interventi estremamente rapidi ed adeguati ad una realtà che, per unanime riconoscimento, viene considerata tra le più degradate del paese.

I chiarimenti intervenuti nel corso della discussione hano fugato alcuni nostri timori di una sottovalutazione della gravità della realtà calabrese. Non si può, infatti, non concordare sul fatto che i danni provocati dal sisma del 21 marzo 1982 non possono essere rapportati a quelli provocati, nel novembre 1980, nei comuni della Basilicata e della Campania, ragion per cui ci pare giusta, con l'eccezione forse dei comuni più gravemente colpiti, la inclusione dei comuni colpiti tra quelli classificati come « comuni danneggiati ».

Ma giustamente ed opportunamente è stato evidenziato che il detto sisma, anche se non di estrema intensità, con i danni provocati, ha messo in luce ferite profonde, che l'onorevole Ministro ha definito storiche, della realtà calabrese avviata, se non si interviene subito e con impegno straordinario, verso un declino irreversibile. A nostro parere è stato necessario ed opportuno modificare l'originaria versione del decreto-legge presentato dal Governo. È, infatti, apparso sempre più evidente che il riferimento alla legge n. 219, del testo originario del Governo, con quell'inciso, fortemente ambiguo, riferito alla compatibilità della situazione da adottare a fatti analoghi, fosse ingannevole per le popolazioni interessate perchè assolutamente inapplicabile. Pare più serio l'aver fatto riferimento in questo provvedimento di conversione del decreto ad un impegno preciso del Governo che, entro tre mesi, dovrà farsi carico di questo grosso, complesso ed improcrastinabile problema, venuto ancora una volta alla ribalta all'indomani di un evento tragico.

È all'ordine del giorno del paese il problema Calabria, che dovrà finalmente essere affrontato come una questione nazionale. Tutti parlano della Calabria proprio per lo stato di degrado, di abbandono e di quasi sfascio in cui si trova. Ma si tarda ad intervenire! Questo sfascio idrogeologico che è la regione Calabria merita un'attenzione particolarissima, che sollecita volontà ed impegno straordinari di iniziativa, di proposta e, soprattutto di intervento da parte di tutti e in primo luogo del Governo e della regione.

Nel dare il nostro voto di consenso al provvedimento in discussione, intendiamo riconfermare il nostro apprezzamento all'opera del Ministro e sottolineare la sua disponibilità a venire incontro alle situazioni prospettate; ma tale apprezzamento non vuole minimamente confondersi con un voto di fiducia nei confronti di un Governo che, al pari degli altri precedenti, non ha dimostrato alcuna sensibilità nei confronti del Mezzogiorno ed in particolare nei confronti della regione calabrese, che viene ad essere indicata come « un'area che ai bassi livelli del prodotto *pro-capite* unisce una dinamica più fiacca, che negli ultimi anni è apparsa del tutto insufficiente anche solo a non aggravare ulteriormente lo squilibrio esistente », come si legge nel rapporto SVIMEZ del 1981.

Lo SVIMEZ, dunque, conforta le ragioni e le motivazioni che abbiamo in più riprese espresso: nel discorso sul decreto in favore della Calabria e di recente sulla discussione della legge finanziaria in cui, prima che venisse stralciato alla Camera dei deputati, era stato inserito il cosiddetto emendamento « pro-Calabria », con uno stanziamento di 200 miliardi che, lungi dall'affrontare i problemi di fondo, secolari della Regione calabrese (difesa del suolo - recupero zone interne - trasformazione produttiva — valorizzazione turistica - viabilità - trasporti), avrebbe dovuto, molto più modestamente affrontare un'emergenza nell'emergenza e cioè la corresponsione del giusto salario agli oltre 27.500 lavoratori forestali da più mesi non pagati. È chiaro che il Governo nazionale e quello regionale ancora una volta si rifiutano di imboccare la strada che porti la

Regione ad una sua trasformazione produttiva: la Regione calabrese pertanto si trova nell'attuale drammatica situazione per l'incuria e l'abbandono dei governi, delle classi dominanti.

Gli interventi, che sono stati anche enormi (in altre occasioni abbiamo detto che il denaro pubblico è scorso a fiumi nella regione Calabria), non hanno risolto i problemi di fondo perchè utilizzati in modo clientelare e dispersivo e non nell'interesse della collettività. Si spera che questa vicenda tragica del sisma del 21 marzo 1982 rappresenti una utile occasione per porre fine ad un modo di procedere disastroso, per cui della Calabria si parla solo all'indomani di eventi strategici, e per affrontare finalmente con decisione e con impegno adeguati un problema così grave, complesso e drammatico, che non riguarda soltanto le popolazioni calabresi, ma l'intero paese.

Il perseverare nei metodi del passato, nella volontà di non intervento finirebbe non solo con il rendere più acuti e gravi i grossi problemi sul tappeto, ma comprometterebbe seriamente la civile pacifica convivenza dei cittadini, le istituzioni, la stessa democrazia. Con queste precisazioni riaffermiamo il nostro voto favorevole al provvedimento di conversione, mantenendo fermo il nostro impegno di attendere, vigilanti, il Governo a questo prossimo appuntamento e sviluppare ogni idonea opportuna iniziativa volta a spingere il Governo all'assolvimento dell'impegno assunto in favore certamente della gente di Calabria, ma anche nell'interesse più generale dell'intero paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico nel testo emendato e con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982 ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

P R E S I D E N T E . Da parte del Governo è stata rappresentata — ai fini di apposite integrazioni al calendario dei lavori — l'urgenza dei seguenti due provvedimenti, questa mattina licenziati in sede referente dalle competenti Commissioni:

« Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di studi per la programmazione economica-ISPE per gli anni 1981 e 1982 » (1764-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale » (1699).

Tenuto conto, inoltre, di altre richieste avanzate da relatori e rappresentanti del Governo, che comportano variazioni dei tempi di discussione di alcuni argomenti già previsti, si pone l'esigenza di apportare — ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento — alcune modificazioni ed integrazioni al calendario dei lavori che, per il periodo dal 13 al 21 maggio, potrebbe essere determinato nel modo seguente:

				— Disegno di legge n. 1609. — Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare.
Giovedì	13	maggio	(antimeridiana) (h. 10)	— Disegno di legge n. 655-bis-B. — Norme per il contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (<i>Stralcio degli articoli da 1 a 15 e da 20 a 24 del disegno di legge n. 655 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 12 dicembre 1980</i>) (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>).
»	»	»	(pomeridiana) (h. 17)	
Venerdì	14	»	(antimeridiana) (h. 10)	— Disegno di legge n. 1435. — Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM per il triennio 1981-1983.
				— Disegno di legge n. 1764-B. — Concessione di un contributo straordinario all'ISPE per gli anni 1981 e 1982 (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>).

429ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 MAGGIO 1982

Martedì	18	»	(antimeridiana) (h. 10)	— Interpellanze ed interrogazioni.
				— Disegno di legge n. 1883. — Conversione in legge del decreto-legge concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 23 maggio 1982</i>).
Martedì	18	»	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1882. — Conversione in legge del decreto-legge riguardante l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 30 maggio 1982</i>).
				— Disegno di legge n. 1699 (ed altri connessi). — Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale.
				— Autorizzazioni a procedere in giudizio (<i>Doc. IV, nn. 74 e 75</i>).
Mercoledì	19	maggio	(pomeridiana) (h. 17)	— Ratifiche di accordi internazionali.
			(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	— Disegno di legge n. 1758. — Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli Accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.
Giovedì	20	»	(pomeridiana) (h. 18)	— Disegno di legge n. 808. — Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.
			(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari) (alle ore 16 si svolgerà nel salone Zuccheri di Palazzo Giustiniani l'integrazione conoscitiva sul tema: « Il Parlamento in Austria, contributo al bicameralismo », con l'intervento del Vicepresidente del Senato austriaco)	— Disegni di legge nn. 31, 1272, 1281. — Modifica delle norme costituzionali e ordinarie sui procedimenti di accusa (<i>Disegno di legge costituzionale</i>).
Venerdì	21	»	(antimeridiana) (h. 10)	— Disegno di legge n. 1886. — Conversione in legge del decreto-legge concernente misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico delle popolazioni pugliesi (<i>Presentato al Senato - scade il 27 giugno 1982</i>).
	»	»	(pomeridiana) (h. 17)	
			(Se necessaria)	

Poichè non vi sono osservazioni, le suddette modifiche e integrazioni si intendono approvate.

**Per lo svolgimento di interpellanze
e di interrogazioni**

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, vorrei sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione urgente presentata il 20 gennaio 1982, n. 3-01766, rivolta al Ministro delle finanze. Poichè riguardava una serie di questioni attinenti al funzionamento di un ufficio finanziario di Roma e siccome mi pare che siano passati tre mesi ormai dalla presentazione dell'interrogazione, ne solleciterei la discussione e inviterei la Presidenza a richiamare il Governo alla tempestività e rapidità di una risposta. Ovviamente sollecito anche la discussione delle interrogazioni — per alcuni versi analoghe, per altri aspetti integrative — presentate, mi sembra, dal collega Sega e da altri senatori del Gruppo comunista nonchè dal collega Conti Persini.

Il segretario poi, fra qualche minuto, leggerà una mia interpellanza, presentata al Ministro degli esteri oggi, che riguarda la richiesta di elementi di informazione e di valutazione su un recente accordo firmato dal Ministro degli esteri con l'UNICEF e con altri organismi internazionali. Data la risonanza che l'iniziativa del Ministro ha giustamente avuto e data anche la problematicità con cui l'iniziativa è stata presentata, mi permetto anche di sollecitare una rapida discussione di questo argomento. Colgo l'occasione per annunciare che si tratta della prima di una serie di interrogazioni e interpellanze che presenterò nei prossimi giorni, rivolte a sollecitare tutto un insieme di impegni molto precisi che sono stati assunti dal Governo e dalla maggioranza in ordine al problema dello sterminio per fame nel mondo. Proprio nell'annunciare questa iniziativa, devo comunicare al Senato della Repubblica che ho cominciato da oggi un digiuno, con il metodo redicale dei tre cappuccini al giorno, che non intendo interrompere fino al momento in cui il Governo non

avrà rispettato gli adempimenti relativi agli impegni che sono stati solennemente assunti in entrambi i rami del Parlamento.

Per questi impegni, che sono relativi alla salvezza di vite umane nel corso del 1982 e non per un lontano ed imprecisato futuro, ovviamente i tempi utili vengono a scadenza nelle prossime settimane, perchè la salvezza di vite umane nel 1982 presuppone l'esistenza di strumenti, di finanziamenti, di iniziative politiche e amministrative di preparazione, se non altro, di questo intervento e di questa politica che, se fossero ritardati e rinviati a tempi più lunghi, a dopo l'estate, farebbero scadere e tradurrebbero in disimpegno e in non adempimento gli impegni che invece davanti al Parlamento sono stati assunti e fissati.

Questo intendevo dire e quindi sollecito la discussione dell'interrogazione n. 3-01766 e dell'interpellanza n. 2-00453, rivolte rispettivamente ai Ministri delle finanze e degli esteri.

P R E S I D E N T E . Credo di poter assicurare il senatore Spadaccia che per quanto riguarda l'interrogazione, stante l'oggetto della materia e anche il tempo trascorso, provvederemo con le forme d'uso a sollecitare nei modi più rapidi il Governo perchè fornisca una risposta. Per quanto riguarda l'interpellanza, non appena ci sarà pervenuta, avremo cura egualmente, stante la particolare motivazione che è stata qui addotta, di sollecitare il Governo a provvedere, tenendo conto della particolare sensibilità che spinge alla presentazione di questa interpellanza.

Interpellanze, annuncio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

V I G N O L A , segretario:

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Ministro degli affari esteri*. — Per conoscere tutti i particolari dell'accordo recentemen-

te sottoscritto con l'UNICEF e con altri organismi internazionali per la salvezza di un milione di vite di bambini.

In particolare, gli interpellanti chiedono di conoscere in base a quali parametri — tenuto conto dei costi valutati dal rapporto Brandt e dal rapporto Carter — il Ministro abbia ritenuto di poter considerare sufficiente il finanziamento di 100 miliardi in 4 anni per il raggiungimento di un così importante e giusto obiettivo di vita.

(2 - 00453)

PANICO, CALICE, FRAGASSI, MIRAGLIA, ROMEO, ZICCARDI, CAZZATO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerato:

1) che in ampie aree agricole della Puglia e della Basilicata, e in particolare della provincia di Foggia, la siccità ha letteralmente distrutto le colture granarie e foraggere e gran parte delle colture della barbabietola e del pomodoro;

2) che l'estensione della superficie agraria colpita si valuta su 200.000 ettari circa;

3) che ci sono, purtroppo, tutte le condizioni per paventare un vero e proprio disastro per l'economia di quelle regioni, già provate da alti indici di disoccupazione, e le difficoltà ricorrenti per i produttori agricoli;

4) che il settore agricolo fornisce un rilevante apporto all'economia delle due regioni e ai livelli occupazionali,

gli interpellanti chiedono al Ministro di riferire con urgenza al Parlamento intorno:

1) all'estensione, quantitativa e qualitativa, del disastro;

2) alle iniziative messe in atto, a livello ministeriale e delle rispettive Regioni, e alle forme di coordinamento dei necessari ed urgenti interventi, data la rilevanza e l'entità del danno;

3) alle forme e ai modi dell'intervento statale adottati o da adottare, di concerto con le Regioni, per indennizzare le attività produttive e per sostenere la ripresa delle colture.

(2 - 00454)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VIGNOLA, segretario:

CAZZATO, ANTONIAZZI, ZAVATTINI, SASSONE, LUCCHI, RAVAIOLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che l'IRVAM è un ente morale che svolge attività di ricerca e informazione di mercato in campo agricolo, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

che l'istituto, pur configurandosi come struttura privatistica, in realtà è un corpo separato della Pubblica amministrazione in quanto lavora esclusivamente per conto del Ministero dell'agricoltura e da questo è totalmente finanziato;

che esso è attualmente sotto la gestione di un commissario straordinario, nominato dal suddetto Ministero, nella persona di uno dei suoi direttori generali,

gli interroganti denunciano l'incredibile decisione di tale ente di procedere al licenziamento di 4 lavoratrici che hanno superato i 55 anni di età, decisione che viola chiaramente precise norme contrattuali e legislative: l'amministrazione dell'ente, infatti, sembra ignorare che la legge n. 54 del 26 febbraio 1982 consente ai lavoratori di proseguire l'attività lavorativa fino al raggiungimento del 65° anno di età, salvaguardando anche le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

Si fa presente che il commissario straordinario durante la vertenza sindacale non ha mai sollevato questioni di merito sulle contestazioni delle organizzazioni sindacali e, mantenendo un atteggiamento chiuso e arrogante, si è rifiutato persino di sospendere temporaneamente i licenziamenti per sentire il parere dei Ministeri, sia dell'agricoltura che del lavoro.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendono adottare affinché il commissario dell'IRVAM revochi i licenziamenti delle 4 lavoratrici e modifichi il proprio comportamento nei confronti dei lavoratori dipendenti dell'ente, rispettando pienamente i loro diritti.

(3 - 01978)

ROMEO, MIRAGLIA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che il Ministro, verso la fine del 1980, segnalò all'UNESCO le Grotte di Castellana (Bari), come patrimonio naturale di valore mondiale da conservare e finanziare, si chiede di conoscere quali provvedimenti intende adottare per impedire — come richiesto dal Comitato per la difesa delle Grotte — che le intenzioni, ormai non più nascoste, dell'Amministrazione comunale di Castellana di creare, entro breve tempo, un tunnel artificiale di notevoli dimensioni per collegare l'interno delle Grotte con l'esterno e, quindi, dare ai turisti una nuova uscita, trovino pratica attuazione.

Tale apertura artificiale verrebbe fatta nei pressi della parte terminale del percorso delle Grotte, e precisamente molto vicino alla Grotta bianca, famosissima per il candore e la purezza delle sue concrezioni alabastrine e per la quale il professor Anelli, nel suo libro sulle Grotte di Castellana, scriveva « *Ipsi viderunt opera Domini et mirabilia eius in profundo* ».

La realizzazione di tale opera costituirebbe un colpo mortale per la conservazione di un ambiente ipogeo che avrebbe bisogno di ben altri interventi ed in tutt'altra direzione, e tale posizione è rafforzata dalle convinzioni, sempre espresse in vita, del professor F. Anelli, scopritore delle Grotte di Castellana e direttore di esse fino alla morte avvenuta nel 1977, e di molti altri studiosi ed amanti della natura.

Il professor Anelli, in una delle sue ultime interviste nel 1976, testualmente affermava, a proposito della ventilata possibilità di una seconda apertura artificiale che consentisse

un più rapido smaltimento del flusso turistico: « Finchè avrò vita ed avrò fiato in corpo mi batterò per impedire così nefasto progetto ».

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quali azioni il Ministro intende intraprendere per evitare che le Grotte di Castellana siano pericolosamente avviate ad una inaccettabile distruzione per diversi e interagenti fattori:

a) intenso sfruttamento turistico con conseguente grave inquinamento antropico;

b) devastazione materiale di quasi tutte le formazioni stalattitiche e stalagmitiche, ad eccezione di quelle esistenti in alcune diramazioni laterali;

c) inquinamento di origine esterna (si pensi alla percolazione nelle cavità sotterranee di liquami di fogna di provenienza dagli insediamenti abitativi sovrastanti);

d) modificazione dell'ecosistema interno;

e) assenza di qualunque forma di programmazione e di ricerca finalizzate al primario e fondamentale obiettivo della conservazione di un patrimonio naturale di valore mondiale;

f) mancanza assoluta sia di una legge-quadro nazionale che di una normativa regionale sulla protezione delle zone carsiche e delle cavità ipogee.

(3 - 01979)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

PINNA, TOLOMELLI, MARGOTTO, SCHIANO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che la stampa, gli organi di rappresentanza internazionale e i Parlamenti europei si sono fatti carico di esprimere una vibrata protesta contro la persecuzione dei membri della comunità Bahai dell'Iran;

rilevato che, in quest'ultimo periodo di tempo, tali persecuzioni si vanno accentuando, tanto che dal 1978 si sono verificati numerosi efferati crimini, come appare evidente dall'elenco che segue:

BAHAI UCCISI IN IRAN DAL 1978

NOME	DATA	LOCALITÀ	
Sig. Khusraw Afnàni	1978	Miyan-Du'ab	Linciato e poi bruciato
Sig. Parviz Afnàni	1978	Miyan-Du'ab	Linciato e poi bruciato
Sig. Ahmad Ismà'ili	1978	Ahram	Ucciso
Sig. Diyà'ullàh Haqiqat	13 agosto 1978	Jahrum	Ucciso da una motocicletta
Sig. Naw-Ruzi	27 agosto 1978	Shahmirzad	Bruciato
Sig. Akhavan-ì-Kathiri	27 agosto 1978	Shahmirzad	Bruciato
Sig. Hài-Muhammad 'Azizi	10 ottobre 1978	Khurmùj	Percosso a morte
Sig. Hätam Rüzbihi	dicembre 1978	Buyr-Ahmad	Linciato
Sig. Jàn-'Alì Rüzbihi	dicembre 1978	Buyr-Ahmad	Linciato
Sig. Shìr-Muhammad Pìshdast	dicembre 1978	Buyr-Ahmad	Linciato
Sig. Sifätu'llàh Fahandizh	14 dicembre 1978	Shiraz	Linciato
Sig.ra Fahandizh	14 dicembre 1978	Shiraz	Linciato
Sig. Ibràhim Ma'navi	1979	Hisar, Khurasan	Ucciso
Sig. Husayn Shakuri	2 aprile 1979	Ushnaviyih	Ucciso
Sig. Bahar Vujdani	17 settembre 1979	Mahabad	Esecuzione capitale
Sig. 'Ali Sattarzadizh	28 ottobre 1979	Bukan	Ucciso
Sig. 'Azamatu'llah Fahandizh	14 dicembre 1979	Shiraz	Esecuzione capitale
Sig. Habibu'llah Panahi	4 febbraio 1980	Urumiyyih	Assassinato
Sig. Chulam-Husayn A'azami	6 maggio 1980	Teheran	Esecuzione capitale
Sig. Badi'u'llah Yazdani	6 maggio 1980	Teheran	Esecuzione capitale
Sig. 'Ali-Akbar Mu'ini	6 maggio 1980	Teheran	Esecuzione capitale
Sig. 'Ali-Akbar Khursandi	9 maggio 1980	Teheran	Torturato e impiccato
Sig. Parviz Bayani	11 maggio 1980	Piranshahr	Esecuzione capitale
Sig. Mir-Asadu'llah Mukhtari	18 maggio 1980	Andrun, Birjand	Lapidato
Sig. Hasan Isma'ilzadih	giugno 1980	Sanandaj	Ucciso
Sig. Yusif Subhani	27 giugno 1980	Teheran	Esecuzione capitale
Dr. Faramarz Samandari	14 luglio 1980	Tabriz	Esecuzione capitale
Sig. Yadu'llah A'stani	14 luglio 1980	Tabriz	Esecuzione capitale
Sig. 'Ali Dadash-Akbari	16 luglio 1980	Rasht	Esecuzione capitale
Sig. Yadu'llah Mahbubiyani	30 luglio 1980	Teheran	Esecuzione capitale
Sig. Dhahihu'llah Mu'mini	15 agosto 1980	Teheran	Esecuzione capitale
Sig. Nuru'llah Akhtarkhvari	8 settembre 1980	Yazd	Esecuzione capitale
Sig. Mahmud Hasanzadih	8 settembre 1980	Yazd	Esecuzione capitale
Sig. 'Azizu'llah Dhahibiyani	8 settembre 1980	Yazd	Esecuzione capitale
Sig. Firaydun Faridani	8 settembre 1980	Yazd	Esecuzione capitale
Sig. 'Abdu'l-Vahhab Kazimi Man-shadi	8 settembre 1980	Yazd	Esecuzione capitale
Sig. Jalal Mustaqim	8 settembre 1980	Yazd	Esecuzione capitale
Sig. Ali Mutabhar	8 settembre 1980	Yazd	Esecuzione capitale
Sig. Rida Firuzi	9 novembre 1980	Tabriz	Bruciato
Sig. Husayn Ma'sumi	23 novembre 1980	Nuk, Birjand	Bruciato
Sig.ra Shikar-Nisa Ma'sumi	23 novembre 1980	Nuk, Birjand	Esecuzione capitale
Sig. Bihruz Sanati	17 dicembre 1980	Teheran	Esecuzione capitale
Dr. Manuchehr Hakim	12 gennaio 1981	Teheran	Esecuzione capitale
Sig. Mihdi Anvari	17 marzo 1981	Shiraz	Esecuzione capitale
Sig. Hidayatu'llah Dihqani	17 marzo 1981	Shiraz	Esecuzione capitale
Sig. Yadu'llah Vahdat	30 aprile 1981	Shiraz	Esecuzione capitale
Sig. Sattar Khushku	30 aprile 1981	Hamadan	Esecuzione capitale
Sig. Ihsanu'llah Mihdizadih	30 aprile 1981	Hamadan	Esecuzione capitale
Sig. Suhrab (Muhammad) Habibi	14 giugno 1981	Hamadan	Esecuzione capitale
Sig. Husayn Khandil	14 giugno 1981	Hamadan	Esecuzione capitale
Sig. Tarazu'llah Khusayn	14 giugno 1981	Hamadan	Esecuzione capitale

NOME	DATA	LOCALITÀ	
Dr. Firuz Na'imì	14 giugno 1981	Hamadan	Esecuzione capitale
Dr. Nàsir Vafà'ì	14 giugno 1981	Hamadan	Esecuzione capitale
Sig. Suhayl (Muhammad-Bàqir) Habibi	14 giugno 1981	Hamadan	Esecuzione capitale
Sig. Husayn Mutlaq	14 giugno 1981	Hamadan	Esecuzione capitale
Sig. Buzurg 'Alaviyàn	23 giugno 1981	Teheran	Esecuzione capitale
Sig. Hàshim Farnùsh	23 giugno 1981	Teheran	Esecuzione capitale
Sig. Farhang Mavaddat	23 giugno 1981	Teheran	Esecuzione capitale
Dr. Masih Farhangì	24 giugno 1981	Teheran	Esecuzione capitale
Sig. Badi'u'llàh Farid	24 giugno 1981	Teheran	Esecuzione capitale
Sig. Yadu'llàh Püstchì	24 giugno 1981	Teheran	Esecuzione capitale
Sig. Varqà Tibyàniyàn (Tibyànì)	24 giugno 1981	Teheran	Esecuzione capitale

considerato che, inoltre, il 14 giugno 1981 sette membri dell'assemblea spirituale locale dei Bahai di Hamadan (Iran) sono stati fucilati pubblicamente; il 21 giugno 1981 tre Bahai della comunità di Teheran sono stati fucilati; il 23 giugno 1981 altri quattro Bahai della comunità di Teheran sono stati fucilati; il 23 ottobre 1981 ventisei Bahai, di cui cinque donne anziane, sono stati arrestati; a Birjand le case di tutti i credenti locali sono state saccheggiate ed i credenti costretti ad abbandonare tutto e a fuggire per salvarsi;

preoccupati, altresì, per:

a) l'esclusione della minoranza Bahai da qualsiasi protezione giuridica;

b) l'arresto sommario, la detenzione e l'esecuzione di esponenti della comunità Bahai;

c) la confisca e la distruzione delle risorse e dei mezzi di sussistenza dei Bahai nonché i licenziamenti arbitrari o il rifiuto di dar loro lavoro;

d) le minacce e gli atti di violenza nei confronti dei Bahai per costringerli a rinnegare la loro fede,

gli interroganti chiedono al Ministro di compiere urgentemente i dovuti passi presso le autorità iraniane affinché si ponga fine alla persecuzione della comunità Bahai e questa possa praticare la propria religione in tutta libertà e fruire di tutti i diritti civili, politici, sociali, economici e culturali, in armonia con lo spirito e con la lettera e ai sensi delle convenzioni dell'ONU relative ai diritti dell'uomo.

(4 - 02893)

PITTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per conoscere:

se risponde al vero quanto denunciato dalla CIDA-SIDIRSS, secondo la quale la maggior parte delle Unità sanitarie locali non hanno ancora approvato i bilanci di previsione per l'anno 1982, pur essendo scaduti i relativi esercizi provvisori al 30 aprile 1982;

se le motivazioni addotte dalla CIDA-SIDIRSS hanno fondamento giuridico e, in tal caso, quali sono le ragioni dei ritardi nel porre in essere gli adempimenti amministrativi e normativi prescritti;

se e quali provvedimenti saranno adottati per scongiurare le gravi disfunzioni a cui darà luogo l'agitazione proclamata dai dirigenti amministrativi del Servizio sanitario nazionale.

(4 - 02894)

CIPELLINI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

1) se le opere degli artisti stranieri esposte nella mostra « Avanguardia e transavanguardia 1967-1977 », allestita in Roma, nelle Mura aureliane, per iniziativa dell'Amministrazione comunale — opere appartenenti a collezioni e gallerie di altri Paesi, come dichiarato in catalogo — sono provviste della regolare licenza d'importazione temporanea prevista dalle norme legislative;

2) in caso affermativo, qual è il valore dichiarato all'atto dell'importazione di ciascuna opera.

(4 - 02895)

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che il collegamento della Valtellina con la Pianura padana lungo la strada statale n. 36 (Lecco-Colico) e l'inserimento della stessa nel sistema autostradale costituiscono un fattore essenziale per lo sviluppo equilibrato della Lombardia;

che il Consiglio regionale della Lombardia si è pronunciato ripetutamente in modo unanime su tale impostazione;

che ancora in questi giorni esso ha manifestato la sua preoccupazione di fronte alle tergiversazioni dell'ANAS a voler inserire nei programmi di completamento della grande viabilità i lotti della strada statale n. 36 non ancora appaltati (attraversamento di Colico, galleria di Piona-Dervio, svincolo di Torraccia, lotto intermedio della città di Lecco, galleria del Monte Barro), del costo totale preventivato di 170 miliardi;

che nei giorni scorsi la società COGECO ha interrotto i lavori di cui è appaltatrice a Dervio e a Monte San Martino, a causa di difficoltà finanziarie aziendali,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali iniziative intende assumere il Ministro per accogliere integralmente le richieste della Regione Lombardia, inserendo nel programma stralcio i lotti della strada statale n. 36 non ancora finanziati;

2) quali iniziative intende, altresì, assumere per risolvere i problemi connessi all'interruzione dei lavori per i due lotti appaltati alla COGECO, anche attraverso il riaffidamento degli stessi a un consorzio di imprese che diano seri affidamenti circa i tempi di esecuzione;

3) se ha ben presente che la soluzione dei problemi della viabilità nell'Alta Lombardia, più volte promessa e contrastata da coloro che proponevano soluzioni alternative o storno di fondi in altre zone, oggi ha un appuntamento obbligatorio nello svolgimento dei campionati del mondo di sci, previsti per il febbraio 1985, per i quali la Regione Lombardia, con il sostegno della FISU e del CONI, ha proposto il centro sciistico di Bormio.

(4 - 02896)

SCHIANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponda a verità che — avendo la Corte costituzionale (sentenza n. 92 del 1981) dichiarato la illegittimità del primo comma dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, e avendo successivamente la Corte dei conti (deliberazione n. 1222 del 1982, emessa dalla sezione di controllo) disposto che gli istituti di previdenza e il Ministero del tesoro non possono riconoscere in sede pensionistica i benefici di cui alla legge n. 336 del 1970 — i dipendenti degli enti locali collocati a riposo con decorrenza 1° giugno 1979 e 1° dicembre 1979, cioè con gli ultimi due scaglioni previsti dalla predetta legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni, non possono ottenere la liquidazione definitiva della pensione e dell'indennità di fine servizio.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se e quali iniziative il Ministro intenda assumere urgentemente per rimediare alla situazione determinatasi.

(4 - 02897)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

i motivi del trasferimento dell'agente di custodia Filippo Impellettieri dal carcere di San Vittore, dove ha prestato servizio fino al 10 aprile 1982, a quello di Perugia;

se risponde a verità che tale grave provvedimento sarebbe stato disposto perchè l'Impellettieri avrebbe partecipato il 12 dicembre 1981 ad un convegno di « Magistratura democratica » in rappresentanza del coordinamento degli agenti di custodia di Milano;

se il Ministro non ritiene che sia giunto il momento di provvedere al riconoscimento, anche per gli agenti di custodia, dei diritti liberamente esercitati dagli appartenenti alla polizia di Stato, anzichè disporre a carico degli agenti di custodia trasferimenti punitivi che mortificano ancora di più il loro difficile e gravoso lavoro.

(4 - 02898)

LA RUSSA Vincenzo. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che l'amministrazione della giustizia nel circondario del Tribunale di Monza ha raggiunto limiti di guardia per le gravi deficienze organizzative dell'omonimo Tribunale, la cui pianta organica dei magistrati è largamente inadeguata alla richiesta di giustizia di una comunità in continua crescita per il fenomeno migratorio e dove si registra un significativo aumento di criminalità;

che il risultato di tali lacune si traduce in dannosa lentezza dei giudizi;

che alla deficienza della pianta organica dei magistrati si aggiunge una lacunosa organizzazione degli organi ausiliari della Magistratura, ed in particolare degli ufficiali giudiziari, il cui ufficio è dislocato a parecchia distanza dal Tribunale;

che la delicata situazione venutasi a creare nel circondario rende particolarmente difficile il lavoro di tutti gli operatori della giustizia,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure intenda adottare il Ministro per rendere più efficace e rapida l'amministrazione della giustizia in una delle zone più strettamente legate allo sviluppo economico e industriale del Paese.

(4 - 02899)

LA RUSSA Vincenzo. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la « Paccagnini Carlo » s.p.a, un'azienda industriale di Rho (Milano), da qualche tempo versa in una grave crisi economica;

che si parla già di prossima chiusura dello stabilimento;

che i dipendenti occupati in tale azienda, già in cassa integrazione da parecchi mesi, ora rischiano di perdere il posto di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza del grave disagio economico in cui versa la « Paccagnini Carlo » s.p.a. e quali iniziative intenda assumere per riportare serenità e fiducia tra i lavoratori dell'azienda stessa.

(4 - 02900)

LA RUSSA Vincenzo. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la società SAFMI, un'azienda industriale di Pero che produce materiali sanitari, versa in un grave stato di crisi economica;

che i dipendenti della predetta azienda non ricevono più la retribuzione mensile dal febbraio 1982;

che tutto ciò ha indotto i lavoratori della SAFMI ad occupare lo stabilimento,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza della grave situazione in cui versa la società SAFMI e quali iniziative intenda assumere per riportare serenità e fiducia tra i lavoratori dell'azienda stessa.

(4 - 02901)

PETRONIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi per i quali, nel mentre si prendevano provvedimenti disciplinari nei confronti del cancelliere Basile del Consolato italiano di San Francisco (U-SA), reo di accertate irregolarità contabili, si evitava di assumere analoghe, responsabili decisioni nei confronti del console Vattani, da più parti indicato colpevole delle stesse irregolarità.

(4 - 02902)

CALICE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato:

che con decreto ministeriale è stata soppressa la direzione didattica di Filiano (Potenza), che era costituita da 6 plessi scolastici di difficile guida e coordinamento, data la distribuzione rurale degli stessi e le difficoltà orografiche della zona;

che tali condizioni aggraveranno la direzione dopo l'aggregazione a Possidenti (frazione di Avigliano), essendo quest'ultima in analoghe difficoltà;

che già il comune di Filiano aveva proceduto, sopprimendo pluriclassi, ad una razionalizzazione delle strutture della formazione elementare;

che la situazione è già grave per la riduzione degli organici e per le conseguenze del terremoto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda revocare il decreto di soppressione della direzione didattica di Filiano e accogliere le richieste di istituzione di corsi di scuola a tempo pieno avanzate dagli organi collegiali scolastici.

(4 - 02903)

CALICE, PAPALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Considerato:

che l'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 677, prevede la riduzione dell'indennità integrativa speciale solo per gli insegnanti che non abbiano orario di cattedra;

che, in sede di approvazione del provvedimento, in tal senso si espresse esplicitamente — su richiesta degli interroganti — il Sottosegretario di Stato per il tesoro;

che, ciononostante, per gli insegnanti dei corsi CRACIS — come risulta da una circolare del provveditore agli studi di Potenza del 22 febbraio 1982 — viene effettuata una decurtazione di tale indennità integrativa speciale in misura comunque non inferiore alla metà dell'importo della stessa,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) quale valore abbiano le assicurazioni rese, in contrario, nel dibattito in Aula, dal rappresentante del Governo;

b) quali direttive il Ministro intende emanare per un'interpretazione autentica della norma a favore di una categoria di insegnanti che sopravvive con stipendi base, allo stato, da 270 a 292.000 lire.

(4 - 02904)

BUSSETI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le valutazioni del Ministro in ordine alle recenti decisioni del competente organismo della Banca d'Italia relative alle autorizzazioni di apertura di sportelli bancari per il prossimo triennio.

Appare oltremodo singolare la decisione adottata di consentire una vera e propria invasione delle piazze meridionali ad opera di sportelli di istituti di notevoli dimensioni ed in danno degli operatori locali del credito.

Va notato, ad esempio, il trattamento assolutamente ambiguo riservato per l'occasione alla solida Banca popolare andriese, già operante da oltre 70 anni a beneficio della cospicua comunità civica andriese, in ben ampia concorrenza con colossi quali la Banca Centro-Sud, il Banco di Napoli, il Banco di Roma ed il Monte dei Paschi di Siena, laddove si consideri che sulla stessa piazza, mentre è stata autorizzata l'apertura di ben tre altri sportelli (Cassa di risparmio di Puglia, Banca del Salento, Banca nazionale dell'agricoltura), è stata denegata per l'ennesima volta alla predetta Banca popolare andriese l'apertura di almeno un altro sportello in sede o in città vicina.

(4 - 02905)

D'AMELIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato che alcuni insegnanti delle scuole elementari e superiori prestano oggi la loro opera nella carriera del personale non insegnante;

visto che ad essi non vengono riconosciuti gli anni di servizio prestato, in precedenza, in qualità di insegnanti,

l'interrogante chiede di conoscere l'iniziativa, anche legislativa, che il Ministro intende promuovere per riconoscere a detto personale gli anni di servizio prestato in qualità di insegnanti.

(4 - 02906)

SEGA. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, a due anni dall'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, non sia ancora stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica per la soppressione dell'ente « Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto », in applicazione dell'articolo 29 della legge suddetta.

Considerato il grave danno che ne consegue per i dipendenti interessati, l'interrogante sollecita i Ministri competenti ad emana-

re con urgenza il provvedimento tanto atteso dalla categoria dei dipendenti del lotto.

(4 - 02907)

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 13 maggio 1982**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 13 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, concernente estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti prima dell'inizio della procedura (1890).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare (1609).

2. Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (*Stralcio degli articoli da 1 a 15 e da 20 a 23 del disegno di legge n. 655*) (655-bis-B).

3. Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM per il triennio 1981-1983 (1435).

4. Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di studi per la programmazione economica - ISPE per gli anni 1981 e 1982 (1764-B) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari